

Oggetto: ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER INSERIMENTO DI UN AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA IN LOCALITA' SIECI DENOMINATO "AMBITO S10 - POLO AGROALIMENTARE"

Il Nucleo Intercomunale di Valutazione (NIV) si è riunito presso la sede dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve in data 10/11/2021 alla presenza di:

ing. Emanuela Borelli Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve;

geom. Franco Pretolani Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Centro di Competenza Comuni di Londa e San Godenzo - Servizio Infrastrutture e LLPP;

geom. Alessandro Pratesi, Servizio Edilizia Gestione Associata Comuni di Pontassieve e Pelago;

Considerato che

- in data 11.08.2021 sono stati recepite con i prott. 13866-13867 le note di avviso dell'adozione della Variante in oggetto da parte del Comune di Pontassieve, che permettono di consultare la documentazione pubblicata sul sito web:

- B.U.R.T. Parte II n. 33 del 18 agosto 2021
- Avviso di pubblicazione sul BURT del 18 agosto 2021
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontassieve n. 63 del 30 luglio 2021
- All. A - Relazione Deliberazione
- All. B0_Relazione RUP
- All. B1 - Relazione urbanistica
- All. B2 - Verbale conferenza copianificazione
- All. B3 - PS Art. 24
- All. B4 - RUC Scheda norma e Piano Guida
- All. B5 - VAS parere NIV
- All. B5 - VAS - Rapporto ambientale
- All. B5 - VAS Sintesi Non tecnica
- All. B6 - Indagini fattibilità geologica
- All. B6 - Indagini studio idraulico

- la nota è stata inviata dall'Autorità Procedente ai S.C.A. di seguito elencati: Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale; Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile; Regione Toscana Direzione - Urbanistica e Politiche abitative; Regione Toscana - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; Città metropolitana di Firenze; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; Autorità di Bacino del Fiume Arno; Comune di Rufina; Comune di Pelago; Comune di Bagno a Ripoli; ARPAT Dipartimento di Firenze; Autorità Idrica Toscana n. 3 Medio Valdarno; Consorzio di Bonifica n.3 Medio Valdarno; Azienda Sanitaria Locale (ASL); Publiacqua Spa; AER Spa; Toscana Energia; ENEL Sole; ANAS SpA; Telecom; TIM; Wind; Vodafone; H3G; Associazione "Vivere in Valdisieve"; Associazione "Valdisieve";

- ai sensi dell'art.7 del regolamento di cui sopra sono stati selezionati in qualità di componenti del NIV per l'espressione del parere i tecnici geom. Franco Pretolani dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Centro di Competenza Comuni di Londa e San Godenzo - Servizio Infrastrutture e LLPP, geom. Alessandro Pratesi del Comune di Pelago, geom. Pilade Pinzani del Comune di Rufina, cui è stata messa a disposizione la documentazione sopra elencata;

- con prot. 20001 del 25.10.2021 è stato recepito il contributo istruttorio della Regione Toscana, Settore VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse regionale;

- Sono stati ricevuti per inoltro dal Comune di Pontassieve con prot. 19865 del 22.10.2021 i contributi istruttori di:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

ARPAT;

Toscana Energia;

AUSL;

Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Associazione Valdisieve e Vivere in Valdisieve;

Esaminata la documentazione tecnica presentata, emerge quanto segue:

Il Comune di Pontassieve è dotato di Piano strutturale (PS) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 27 aprile 2004, pubblicata sul B.U.R.T. del 1 giugno 2004, e successive 5 varianti; Regolamento Urbanistico (RU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.154 del 29 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.T. del 1 febbraio 2006, e successive 35 varianti.

Con deliberazione Giunta Unione dei Comuni n. 109 del 25.09.2018 è stato approvato il documento di avvio del Piano Strutturale intercomunale dei Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo.

Con Deliberazioni dei Consigli Comunali di Pontassieve n. 92 del 29 dicembre 2020 e di Pelago n.55 del 29 dicembre 2020 è stato approvato il documento di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 inerente la formazione del nuovo Piano Operativo Intercomunale; Il Consiglio Comunale di Pontassieve con deliberazione n. 4 del 4 febbraio 2019 ha avviato il procedimento di formazione della variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per un nuovo ambito "S10-Polo Agroalimentare " finalizzato alla realizzazione di un edificio destinato a frantoio-magazzino per l'azienda Marchesi Frescobaldi Società Agricola srl, nella frazione di Sieci. Per tale intervento, nell'anno 2019, era già stata avviata una procedura di variante con relativa VAS, poi decaduta per il disposto art. 222 L.R. 65/2014. Successivamente l'introduzione dell'art. 252-ter con la Legge 69/2019 ha riaperto la possibilità per i Comuni con piano operativo avviato di approvare varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alle previsioni in contesti produttivi esistenti.

Di conseguenza è stata elaborata una nuova proposta di variante che rispondesse alle criticità emerse in sede di Conferenza di Copianificazione, che hanno portato al decadimento della Variante avviata nel 2019. Inoltre, gli incontri tra il Servizio di Pianificazione comunale di Pontassieve ed il Settore Paesaggio regionale hanno portato alla volontà di elaborazione in maniera unitaria della progettazione a scala urbana dell'ambito S7-Tod's, dell'area Frescobaldi e del sistema ciclopista Arno, con la valutazione delle possibili alternative localizzative ed il mantenimento di una fascia di verde ad Est dell'Ambito TOD'S. Inoltre fu chiesto dalla Regione di diminuire la superficie coperta e il volume dell'edificio.



Alla luce di quanto sopra, e sulla scorta delle ipotesi progettuali redatte da Tod's Spa (ambito S7 Ruc) e Frescobaldi srl, il Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di Pontassieve ha redatto un piano guida, composto da una relazione e da un Masterplan, che tratta la progettazione a scala urbana dell'ambito S7-Tod's, dell'area Frescobaldi, e delle aree limitrofe fino a ricongiungersi al sistema ciclopista Arno.

La Conferenza si è espressa in data 14.05.2020 con parere favorevole richiedendo che i contenuti del Piano Guida siano assunti e recepiti all'interno del PSI e della variante ex art. 252 della L.R.65-2014, ed ha raccomandato specifica attenzione nella tutela dei caratteri paesaggistici e dei valori storico-identitari e naturalistici presenti negli ambiti fluviali.

Il 19.02.2021 il Comune di Pontassieve ha avviato il procedimento di Fase preliminare di VAS, che si è conclusa con l'espressione del parere NIV del 21.05.2021.

La variante relativa al Polo Agrialimentare è redatta ai sensi dell'art. 252 ter c.1 lettera b) e c.2 della L.R. 65/2014 e comporta variazioni sia al Piano Strutturale sia al Regolamento Urbanistico, in particolare la variante al Piano Strutturale è necessaria per aumentare il dimensionamento nell' UTOE n. 2 Sieci ed introdurre la specifica destinazione d'uso agroalimentare, quale sotto articolazione funzionale della categoria produttiva esistente, attualmente ricompresa in quella generica manifatturiera; la variante al Regolamento Urbanistico riguarda l'introduzione del nuovo ambito di trasformazione con destinazione manifatturiero/agroalimentare esterno al perimetro del sistema insediativo della frazione di Sieci.

L'area su cui insiste la variante è di proprietà dell'Azienda Agricola Frescobaldi. Si tratta di un fondo compreso tra il depuratore di Aschieto ad Est e la zona produttiva delle Sieci ad Ovest. A Sud l'area è limitata dal fiume Arno, la cui distanza è comunque tale da non dare origine a vincolo paesaggistico, e a Nord dalla SS 67 Tosco-Romagnola e dalla linea ferroviaria Firenze-Arezzo-Roma.

Il Rapporto Ambientale analizza le fragilità dell'area e ne valuta l'evoluzione in assenza (opzione zero) ed in caso di attuazione delle Varianti. Analizza inoltre le alternative di localizzazione e gli effetti significativi derivanti dall'attuazione delle Varianti.

Nella valutazione degli effetti ritenuti “rilevanti”, in particolare sono analizzati i possibili effetti e previste misure di mitigazione per le componenti: acque; atmosfera ed energia; rumore e campi elettromagnetici; suolo e sottosuolo; paesaggio; rifiuti.

Il R.A. risponde alle richieste giunte in sede di fase preliminare.

Riguardo alla fascia di rispetto del depuratore, si sottolinea che il contributo della Regione Toscana evidenzia che non sono state previste misure di mitigazione/compensazione sostitutive della fascia di rispetto, rimandando al parere AUSL. Il contributo AUSL invece individua come opera di mitigazione la creazione di una fascia verde alberata, prevista fra le opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico, con specie ad alto fusto da interporre tra l'area del depuratore e il nuovo sistema edificato a costituire una barriera fisica, oltre che visiva.

I pareri di AUSL e Publiacqua rimandano infine all'Autorità Competente la decisione sulla rimozione del vincolo costituito dalla fascia di rispetto. Si sottolinea come, ai sensi della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977, tale decisione spetti all'Autorità Competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione: *“La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri.*

Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ri covero degli impianti in spazi chiusi.”

Il NIV trae le seguenti conclusioni:

Si ritengono adeguati gli approfondimenti svolti con il Rapporto Ambientale, per i quali è comunque necessario provvedere alla valutazione e integrazione nelle successive fasi di pianificazione e/o progettazione con quanto espresso ed indicato nei contributi pervenuti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente parere, ed in particolare:

la barriera naturale a verde lato depuratore dovrà essere tale da garantire un'efficace azione mitigativa e dovrà essere monitorata dopo la sua realizzazione/implementazione. In merito alla

rimozione del vincolo costituito dalla fascia di rispetto del depurazione, si rimanda alla decisione dell'Autorità Competente per l'approvazione degli SS.UU., come previsto dalla delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977;
la viabilità di ingresso e uscita dalla S.S. 67 Tosco-romagnola dovrà essere oggetto di attento studio ed approfondimento in relazione al traffico veicolare previsto, per il quale dovranno essere ottenuti i pareri/nulla-osta degli Enti competenti in materia di viabilità.

Il presente parere viene rilasciato in virtù delle attuali previsioni e destinazioni d'uso, tenuto conto anche dell'ambito adiacente S7-Castellare. Pertanto, nell'ipotesi di modifiche relative alla destinazione, all'utilizzo o alla previsione da quanto esaminato, dovrà essere provveduto ad un nuovo procedimento di VAS.

Rufina, 10/11/2021

ing. Emanuela Borelli, geom. Franco Pretolani, geom. Alessandro Pratesi
documento firmato digitalmente

Al Comune di Pontassieve

comune.pontassieve@postacert.toscana.it

Oggetto: Fase di consultazione ai fini VAS relativa alla Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per inserimento di un ambito a progettazione unitaria denominato "S10-Polo-Agroalimentare" in località Sieci nel Comune di Pontassieve - Contributo.

Con riferimento alla nota del 10/08/2021 prot. n. 0020239/2021 (assunta al protocollo di questo ente il 11/08/2021, prot. n. 6395) relativa all'adozione di Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per inserimento di un ambito a progettazione unitaria in località Sieci denominato "Ambito S10 – Polo Agroalimentare" e del relativo Rapporto Ambientale;

Visto e richiamato il contributo di quest'Autorità di bacino (prot. n. 2041 del 10/03/2021) rilasciato in occasione della fase preliminare di VAS della Variante al PS e al RU in oggetto;

Rilevato che, a seguito del suddetto contributo questa Autorità non ha apportato modifiche ai Piani di bacino vigenti per l'area in esame, già individuati nella suddetta nota;

Quest'Autorità, quale contributo al procedimento in oggetto, conferma quanto già segnalato nel succitato contributo prot. n. 2041 del 10/03/2021;

In particolare, si ribadisce che codesto ente deve verificare la coerenza dei contenuti della Variante in oggetto con le limitazioni/condizionamenti previsti dai vigenti Piani di bacino:

- In particolare, si ricorda che l'area di intervento ricade in aree a pericolosità da alluvione P2, pertanto il Comune nella formazione della Variante deve rispettare gli indirizzi di cui all'art. 10 e le limitazioni di cui all'art. 9 della disciplina del citato PGRA.

Per ogni comunicazione in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento all'ing. Manuela Colman (m.colman@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/mc
(528)

Area Vasta Centro - Dipartimento ARPAT di Firenze

via Ponte alle Mosse 211 - 50144 Firenze

N. prot. cl. FI.02/179.18 del 10/10/2021 a mezzo: PEC

Al Comune di Pontassieve
Settore 4 – Pianificazione Territoriale
c.a. Dr. Fabio Carli
PEC comune.pontassieve@postacert.toscana.it

Oggetto: Parere relativo al Rapporto Ambientale di VAS (ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010) della Variante al PS e RU comunale ai fini dell'introduzione del nuovo Ambito a Progettazione Unitaria S10-Polo Agroalimentare in Loc. Sieci (Vs. Prot. n. 20239 del 10 agosto 2021)

Oggetto del presente Rapporto Ambientale di VAS è la Variante al PS e RU comunale, ai fini dell'introduzione del nuovo Ambito a progettazione unitaria "S10 – Polo agroalimentare" in Loc. Sieci (Pontassieve). L'Ambito è finalizzato a realizzare una nuova volumetria con destinazione frantoio-magazzino in prossimità della sede aziendale esistente (*Azienda Marchesi Frescobaldi Soc. Agricola srl*), andando di fatto a costituire un polo agroalimentare. La Variante oggi presentata è redatta ai sensi dell'art. 252 ter c.1 let. b) della L.R. 65/2014 e s.m.i. e comporta, come già detto, variazioni sia al Piano Strutturale vigente sia al Regolamento Urbanistico del Comune di Pontassieve. *"Nello specifico, la proposta in analisi comporta Variante al Piano Strutturale in quanto ne modifica il dimensionamento con aumento, per l'UTOE n. 2 Sieci, di quantità aventi nuova destinazione Agroalimentare (...). Inoltre, l'introduzione, al di fuori dell'attuale perimetro del sistema insediativo e quindi del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224, comporta una nuova ipotesi di consumo di suolo per localizzazione di ambito unitario soggetto a trasformazione urbanistica. Essa è allo stesso tempo in Variante anche al Regolamento Urbanistico in quanto si prevede l'introduzione di un nuovo Ambito di trasformazione con destinazione manifatturiero/agroalimentare esterno al perimetro del sistema insediativo della frazione di Sieci"*.

In estrema sintesi *"Scopo della presente Variante è quello di creare le condizioni favorevoli di sviluppo delle aziende legate alla lavorazione dei prodotti agricoli locali, consolidandone il carattere identitario mediante la creazione di un polo agroalimentare. In particolare, si propone l'individuazione di un'area per la realizzazione di nuova volumetria destinata a frantoio e magazzino per lo stoccaggio delle bottiglie di vino a servizio dell'attività dell'Azienda Marchesi Frescobaldi Soc. Agricola srl."*

Le nuove strutture da realizzare sono pensate su un livello, con altezza utile interna di ml 9,00, ed una zona interrata con altezza interna utile di ml 5,50. Il lotto sul quale sarà realizzata la nuova struttura è di circa 28.000 mq, l'area oggetto dell'intervento è di 18.127 mq ed il fabbricato avrà una dimensione di 6.400 mq. Per permettere l'intervento in esame, la variante al PS dovrà assegnare all'UTOE 4 una Superficie Territoriale di mq 18.127, una SUL di 10.818 mq e un volume totale di 81.899 mc. Inoltre il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra Via Aretina ed il parco fluviale dell'Arno.

Dall'esame del RA inviato, per quanto di nostra competenza, le principali problematiche relative agli impatti sulle principali matrici ambientali derivanti dall'introduzione del nuovo Ambito a progettazione unitaria S-10 – Polo Agroalimentare risultano essere le seguenti:

ARIA. Il traffico indotto dalla realizzazione della variante, in particolare al di fuori del periodo di frangitura, non è tale da creare situazioni di criticità per quanto riguarda la qualità dell'aria.

L'eventuale realizzazione di un impianto Syngas (al fine di fornire energia alle nuove strutture previste) non comporta incrementi di traffico nell'area per il trasporto del legname presso il nuovo frantoio, in quanto già ora presso l'area adiacente all'Ambito qui indagato è presente ed operativa un'area di stoccaggio dei tronchi per la stagionatura.

Per quanto riguarda gli impatti igienico sanitari dovuti alla vicinanza dell'impianto di depurazione di Aschieto sull'area dove viene proposto il nuovo ambito S10, è stato condotto uno studio in relazione alle emissioni odorigene dell'impianto di depurazione ed una valutazione del bioaerosol presente nell'areale confinante con l'impianto stesso (allegati al RA). In estrema sintesi per quanto riguarda le emissioni odorigene lo studio effettuato ha evidenziato l'assenza di un contributo odorigeno predominante proveniente dai punti di prelievo, mentre per quanto riguarda il bioaerosol lo studio presentato dal proponente evidenzia l'assenza di E. Coli e valori di concentrazione di microrganismi aerobi che mostrano un livello di contaminazione da molto basso a basso. Considerato inoltre che l'analisi olfattometrica ha comprovato l'assenza di contributi odorigeni sia nell'areale circostante l'impianto sia all'interno dello stesso si può dire che l'impianto di depurazione di Aschieto, per quanto riguarda l'emissione odorigena ed il rilascio di bioaerosol, non esercita impatti pregiudizievoli presso l'areale da destinare a futuro polo agroalimentare.

Relativamente ai possibili cattivi odori derivanti dai reflui oleari, e riconducibili in gran parte allo stoccaggio della sansa derivante dalla frangitura, il problema è superato con il suo conferimento alla centrale a biogas di Borgo S. Lorenzo.

ACQUA e RIFIUTI. Il consumo idrico per le attività del frantoio è pari a circa 400.000 litri. Si tratta di un consumo riferito esclusivamente al periodo della frangitura che dura circa 60gg, mentre durante il resto dell'anno il fabbisogno idrico è attribuibile al solo consumo degli addetti operanti per i servizi igienici, per cui viene stimato che il consumo complessivo di acqua legato alle Varianti e riferito al periodo non coinvolto dalla frangitura ammonti a 0,42 mc/giorno con una stima dei futuri apporti in pubblica fognatura (sempre escludendo il periodo della frangitura) di 0,34 mc/giorno (assumendo un coefficiente di afflusso in fognatura pari all'80%). Peraltro il nuovo frantoio risulta sostitutivo di quello attualmente in esercizio nella fattoria di Camperiti, nel Comune di Pelago, per cui l'uso della risorsa idrica previsto nel nuovo Ambito non va intesa come "ulteriore fonte di sfruttamento della risorsa" rispetto ai consumi attuali.

Per quanto riguarda la produzione dei reflui conseguenti alle attività previste dalla Variante, si tratta principalmente non di una produzione di rifiuti ma di sottoprodotti, in quanto le acque di sansa saranno utilizzate presso la Fattoria di Corte in Borgo S. Lorenzo al fine del loro utilizzo nelle esistenti centrali a biogas, così come il nocciolino, che è impiegato nelle caldaie a biomassa aziendali mentre i reflui, riconducibili ai classici scarichi civili, saranno convogliati direttamente al vicino impianto di Aschieto. Anche in questo caso il ricorso all'impianto di depurazione esistente per il trattamento dei reflui sarà esclusivamente durante il periodo della frangitura mentre durante il resto dell'anno i reflui da gestire fanno esclusivamente riferimento all'impiego dei servizi igienici da parte degli addetti operanti.

Per la protezione della falda durante la realizzazione dell'opera, è previsto che durante la successiva fase progettuale vengano poste tutte le attenzioni necessarie per evitare interferenze dirette con le acque sotterranee, nonché l'adozione di tutte quelle misure necessarie ad evitare accidentali sversamenti di sostanze inquinanti. Similmente per quanto riguarda lo smaltimento delle acque legate ai processi di trasformazione dei prodotti agricoli.

ENERGIA. Per l'approvvigionamento energetico è stata ipotizzata la realizzazione di una centrale a Syngas, al fine di fornire energia alle nuove strutture previste senza gravare sulle reti pubbliche. *"La centrale a Syngas si differenzia da una normale centrale a combustione, essa infatti non è dotata né di camino né di ciminiera; la biomassa legnosa viene gassificata con un processo di combustione con ridotto ossigeno ed il gas risultante viene avviato, dopo filtrazione, in un motore endotermico in grado di generare energia elettrica. Inoltre, la piccola parte di carbone che si genera come sottoprodotto dal 2017 è stato assimilato ad un ammendante agricolo a tutti gli effetti e verrà quindi impiegato per la concimazione delle colture aziendali. In ultimo l'azienda ha intenzione di collegare tramite cavo elettrico fisico la nuova struttura con la sede principale storica in modo da alimentare anche quest'ultima con l'energia prodotta dalla centrale".* Tale possibilità sarà valutata più in dettaglio nelle prossime fasi della progettazione.

SUOLO. In base a quanto riportato nel RA in esame appare inevitabile, per la realizzazione del nuovo polo agroalimentare, il consumo di nuovo suolo ineditato. Gli spazi attualmente a disposizione dell'azienda risultano infatti insufficienti e inadeguati per l'entità dell'attività svolta, e d'altra parte la stima e la valutazione delle disponibilità quantitative ancora presenti nelle principali aree oggi dismesse del sistema urbano

Sieci-Pontassieve-S. Francesco effettuate dall'Ufficio di Piano comunale mostra come "queste risultino già destinate o opzionate per altre utilizzazioni e per le rimanenti disponibilità l'Ufficio di Piano ritiene opportuno e necessario che siano destinate ad accogliere previsioni di mix funzionale residenziale-direzionale e commerciale, per motivi legati sia alla necessità di apertura e integrazione di tali aree (difficilmente attuabile nel caso di insediamento manifatturiero, per evidenti ragioni di sicurezza e logistica) con gli spazi pubblici del sistema urbano esistente (anche e soprattutto ai fini della risoluzione di carenze e criticità esistenti nella città consolidata, sia per l'obbligo, sancito dall'art. 4 della L.R. 65/2014 e s.m.i., di individuare esclusivamente all'interno del PTU le previsioni residenziali dei nuovi strumenti di pianificazione)".

Per quanto riguarda il problema legato alla vulnerabilità della falda all'inquinamento dovuto ad infiltrazioni superficiali, per la realizzazione dell'intervento "si dovrà prevedere la progettazione e realizzazione di un adeguato sistema di intercettazione (drenaggio) delle acque di scorrimento superficiale ed ipodermico, per quanto concerne le acque piovane, tramite la realizzazione di un idoneo sistema di intercettazione (canalette); le acque così raccolte dovranno essere convogliate ed incanalate verso adeguate vie di smaltimento (reticolo idrografico o fognatura pubblica) senza essere disperse. Inoltre, prima dell'inizio delle operazioni di scavo dovrà essere assicurato l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossetti di guardia, evitando che si creino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere".

ACUSTICA. Allo stato attuale, non è possibile avere specifiche di dettaglio tali da poter valutare dal punto di vista acustico le future attività che saranno svolte. Per tale motivo, durante le successive fasi progettuali, verrà effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico riferita alle attività che saranno svolte nel fabbricato coinvolto nelle operazioni di frangitura. Attualmente l'area risulta in Classe acustica IV e non risultano presenti ricettori sensibili.

Considerato quanto sopra, per quanto di nostra competenza, questo Dipartimento ritiene che non sussistano criticità tali da impedire l'introduzione del nuovo Ambito a Progettazione Unitaria S10-Polo Agroalimentare.

Distinti saluti.

Firenze, 10/09/2021

Il Responsabile del Supporto Tecnico
del Dipartimento di Firenze
Dr. Sandro Garro¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

**Commissione Interdisciplinare Ambiente Attività Produttive
- Intermedia Firenze -**

Calenzano, 13/10/2021
Prot. SISPC uscita : in oggetto pec

COMUNE di PONTASSIEVE e PELAGO
Ufficio Tecnico Associato
comune.pontassieve@postacert.toscana.it

Vs richiesta : Protocollo n. 20239 del 10 agosto 2021
SISPC n. 2494731

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE ED AL
REGOLAMENTO URBANISTICO PER NUOVO AMBITO “S10-POLO
AGROALIMENTARE” IN FRAZIONE DI SIECI – Procedimento di VAS –
Rapporto Ambientale – Contributo tecnico istruttorio

Vista la richiesta pervenuta in data 10/08/2021 (prot. SISPC n. 213442-2021);

Richiamato il nostro precedente contributo datato 08/04/2021, espresso nella fase
preliminare di VAS;

Acquisita l'istruttoria della UFC SPV-SA Firenze I, finalizzata a valutare gli
aspetti legati ai potenziali impatti in termini di sicurezza alimentare del ciclo
produttivo previsto in variante;

Premesso che la scrivente Azienda USL per competenza esprime il presente
contributo limitatamente alla valutazione dei possibili effetti prodotti dalla
variante proposta in termini di ambiente e salute e non rispetto ad altre eventuali
alternative della localizzazione dell'impianto;

Preso atto che il proponente, diversamente da quanto dichiarato in sede di
Documento Preliminare di VAS, non prevede più la realizzazione di un pozzo di
approvvigionamento di acqua potabile da destinare a consumo umano ed a fini
produttivi;

Visto che in base ai chiarimenti forniti emerge che la zona a sud del nuovo
comparto non è oggetto della variante e che manterrà la sua attuale destinazione a
deposito ed essiccazione di legname, non prevedendo alcun impianto per la
cippatura;

Visti gli approfondimenti svolti nel RA sia sugli impatti indotti dalla variante
sulla matrice atmosfera che sul potenziale impatto generato dal confinante
depuratore sull'impianto in progetto, in termini di odori molesti ed aerosol di
agenti patogeni e non;

Visto che quale opera di mitigazione viene prevista la creazione di una fascia
verde alberata con specie ad alto fusto da interporre tra l'area del depuratore e il
nuovo sistema edificato a costituire una barriera fisica, oltre che visiva;

Ritenuto comunque che le attività di monitoraggio svolte possono essere
influenzate anche dalle condizioni meteorologiche;

Rilevato che nel RA non si evince chiaramente la destinazione delle acque di
vegetazione prodotte, in quanto in più parti del documento si afferma che queste

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento della Prevenzione
Via Salvanti snc
50041 - Calenzano (FI)
Telefono: 055/6930.430
e-mail: praticheambientali.firenze@uslcentro.toscana.it
PEC: prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it

saranno stoccate in appositi contenitori e trasportate presso altra unità locale, mentre a pag. 111 (paragrafo 6.2.3.1) si desume l'invio di tali sottoprodotti al vicino depuratore.

In conclusione, sulla base delle valutazioni svolte, si ritiene che la variante proposta non induca effetti significativi né sulle matrici ambientali né sulla componente salute e che il procedimento possa concludersi favorevolmente con le seguenti prescrizioni:

1. le acque potabili destinate al consumo umano ed al ciclo produttivo del frantoio dovranno essere approvvigionate da acquedotto pubblico;
2. nella successiva fase progettuale del frantoio dovranno, per quanto possibile, essere limitate al minimo le aperture apribili e le prese di aria esterna relative agli impianti aerulici sul fronte prospiciente il depuratore, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dai Regolamenti comunali. Inoltre i varchi di accesso e/o uscita posti sulle pareti lato depuratore dovranno essere dotati di portoni ad impacchettamento rapido;
3. dovrà essere posta particolare attenzione alle operazioni di scavo per la realizzazione dei fabbricati, al fine di evitare interferenze dirette con le acque sotterranee nonché eventuali possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;
4. relativamente alla cabina Enel dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di qualità imposti dal DPCM 08/07/2003 in termini di esposizione a CEM;
5. dovrà essere garantito che lo smaltimento delle acque di vegetazione non interferisca in alcun modo con la sottostante falda idrica;
6. le caldaie e motori con alimentazione liquida (gasolio) dovranno essere collocati esternamente al capannone per evitare che gli odori ed i fumi di combustione possano alterare il prodotto oleario;
7. la barriera naturale a verde lato depuratore dovrà essere tale da garantire un'efficace azione mitigativa, monitorandola dopo la sua realizzazione/implementazione.

Infine si rimanda all'Autorità competente la decisione sulla rimozione dei vincoli sull'area oggetto della variante.

Si prega di trasmettere alla scrivente USL ogni seguito al presente contributo ed in particolare il provvedimento conclusivo del procedimento.

Dr. Valerio Malangone
UFC PISLL

Dr. Chiara Staderini
U.F.C. IPN

Ing. Massimo Di Giusto
Coordinatore

Dipartimento della Prevenzione
Via Salvanti snc
50041 - Calenzano (FI)
Telefono: 055/6930.430
e-mail: praticheambientali.firenze@uslcentro.toscana.it
PEC: prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it





Comune di Pontassieve

Responsabile del Procedimento
c.a. Dott. Fabio Carli

Unione Comuni Valdarno e Valdisieve

Autorità Competente per la VAS
c.a. Nucleo tecnico di valutazione

e p.c. **REGIONE TOSCANA**

al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio
c.a. Arch. Marco Carletti

Oggetto: Pubblicazione e deposito degli atti relativi all'AVVISO DI ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER INSERIMENTO DI UN AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA IN LOCALITA' SIECI DENOMINATO "AMBITO S10 – POLO AGROALIMENTARE", AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 252 TER DELLA L.R. 65/2014 e contestuale avvio delle consultazioni della procedura di VAS ai sensi dell'art. 25 L.R. 10/2010

Contributo tecnico istruttorio VAS - art. 33 co. 2 l.r. 10/10.

In relazione al procedimento pari oggetto e in risposta alla Vs PEC Prot. 0326515 12/08/2021, si trasmette il contributo del Settore scrivente in qualità di soggetto con competenze ambientali (SCA) consultato.

Premessa

La Variante in oggetto interessa il PS e il RU ed è finalizzata all'introduzione di un nuovo ambito unitario soggetto a trasformazione denominato polo agroalimentare, per la realizzazione di un edificio destinato a frantoio e cantina-magazzino, a servizio della Marchesi Frescobaldi srl, in prossimità della sede aziendale esistente.

La Variante al PS è necessaria per aumentare il dimensionamento ed introdurre la specifica destinazione d'uso agroalimentare, quale sotto articolazione funzionale della categoria produttiva esistente, attualmente ricompresa in quella generica manifatturiera. La variante al RU riguarda l'introduzione del nuovo ambito di trasformazione di consistenza mq 10.820 di Superficie Edificabile (SE), denominato "S10-Polo agroalimentare", posto in un'area fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, nella frazione di Sieci; l'intervento è stato oggetto di conferenza di copianificazione di cui al verbale Allegato B2.

Nell'ambito della consultazione preliminare di VAS il Settore scrivente ha formulato un proprio contributo istruttorio, inviato con PEC ns Prot. 0123955 del 19/03/2021, segnalando aspetti relativi a valutazioni degli effetti della Variante a criticità specifiche e ad aspetti peculiari inerenti l'ambito territoriale oggetto della trasformazione, oltre ad aspetti di carattere metodologico.

Contributo tecnico istruttorio

Esaminati gli elaborati tecnici della proposta di Variante adottati con DCC n. 63 del 30/07/2021, con particolare attenzione all'Allegato B5 – Rapporto Ambientale e parere del NIV, all'Allegato B4 - Scheda norma e piano guida, si evidenzia quanto segue.



In linea generale si prende atto degli approfondimenti svolti dal proponente riguardo all'esito della consultazione preliminare di VAS con gli enti competenti e in modo specifico si prende atto delle considerazioni espresse in risposta al contributo del Settore, richiamato in premessa, riportate nel Rapporto Ambientale, Paragrafo 2.3

Riguardo alle problematiche di carattere igienico sanitario correlate alla ricadenza nella fascia di rispetto dal depuratore di Aschieto, il Settore richiamava la necessità di congrui approfondimenti dando evidenza della tipologia di opere di compensazione eventualmente necessarie (Parere, punto 2.1), .

Nello specifico si chiedeva che: *“tale aspetto dovrà essere indagato nel RA e, a seguito delle verifiche di carattere igienico-sanitario condotte anche in base alle scelte operate nel piano attuativo-progetto definitivo, si richiede di prefigurare quali tipologie di interventi/misure di mitigazione e/o compensazione sono necessarie al fine di garantire adeguate condizioni di tutela della salute pubblica nel rispetto delle norme di settore vigenti.*

Le verifiche dovranno essere condotte alla scala sito-specifica o comunque ad una scala congrua a comprendere la consistenza di tali opere/misure necessarie, che dovranno essere valutate anche riguardo all'inserimento nel contesto ambientale di riferimento nel rapporto tra sito e nuovi fabbricati.”

Rispetto a quanto sopra, si prende atto dell'esito dello studio condotto in relazione alle emissioni odorigene dell'impianto di depurazione ed alla valutazione di aerosol di agenti patogeni presente nell'areale confinante con l'impianto stesso. Si rileva che a conclusione dell'analisi svolta, non sembrano essere individuate opere/accorgimenti tecnici per l'intervento in progetto necessari per il superamento della deroga di inedificabilità, sostitutivi della fascia di rispetto e idonei a garantire la tutela della salute pubblica e della sicurezza dei luoghi.

Fermo restando che per il principio di precauzione la soluzione maggiormente sostenibile rimane quella di non interferire con l'areale di rispetto dell'impianto di depurazione, a garanzia dell'attività stessa del proponente riguardo alla gestione ed insorgenza di problematiche future (sversamenti) o per necessità di ampliamento dell'impianto stesso, si chiede di motivare quanto sopra nella Dichiarazione di sintesi rimettendo la questione al confronto e al parere dell'ASL competente in materia.

Si ricorda infine che, prima dell'approvazione del piano, il proponente, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 10/10, redige la Dichiarazione di sintesi in cui è necessario evidenziare, oltre alle modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato, anche le motivazioni e le scelte di piano, alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del processo di VAS.

Il Settore è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni nell'ambito della collaborazione istituzionale e nell'ottica di contribuire al miglioramento della qualificazione ambientale del procedimento in oggetto.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Arch. Sandra Pratesi tel. 055 438 4310 email: sandra.pratesi@regione.toscana.it

LA RESPONSABILE

Arch. Carla Chiodini



DIST/Realinv – FP/pdg– Prot. n.

OGGETTO: Comune di Pontassieve, parere su variante al Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale in Loc. Le Sieci

Facendo seguito alla vostra richiesta pervenutaci con nostro protocollo 16196 del 10/08/2021, e facendo riferimento alla documentazione inoltrata, con la presente prendiamo atto di quanto comunicatoci e non rileviamo, in questa fase, criticità collegate alla distribuzione del gas metano.

Rimandiamo a successive valutazioni la possibilità di allacciamento di eventuali nuove utenze sulla base di precise necessità, valutandone l'effettiva fattibilità.

Per ulteriori chiarimenti attinenti alla presente è possibile rivolgersi al Per. Ind. Paolo Del Gratta e-mail: paolo.delgratta@toscanaenergia.it.

Distinti saluti.

Fabio PARENTI
Il Responsabile
Realizzazione Investimenti
[documento firmato digitalmente]



Spett. RESPONSABILE SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA

Dott. Fabio Carli

Comune di Pontassieve

Pec: comune.pontassieve@postacert.toscana.it

fcarli@comune.pontassieve.fi.it

pianificazione.territoriale@comune.pontassieve.fi.it

1

OGGETTO: Osservazioni - VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER NUOVO AMBITO "S10-POLO AGROALIMENTARE" IN FRAZIONE DI SIECI e relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

I sottoscritti

Fernando Romussi, nato a Sant'Ambrogio di Torino il 5 marzo 1939, residente in Via P. Rizzotto, 28 – CAP-50065 Pontassieve (FI) - C.F. RMSFNN39C05I258L. In qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione Valdisieve (CF: 94135290487), con sede legale in Rufina, Loc. Selvapiana, 45 -50068- (FI);

Paolo Rosini, nato il 25 Agosto 1947 a Perugia, residente a Rignano sull'Arno in Via Castellonchio Poggetto n. 4/B – CAP-50065 – Provincia di Firenze – C.F. RSNPLA47M25G478Z. In qualità di Presidente pro tempore della "Associazione Vivere in Valdisieve" (CF: 94178730480) con sede legale c/c Avv. Duccio Sebastiani, Firenze in Viale E. Torricelli n. 15 – CAP-50125 (FI).

**Presentano le seguenti osservazioni,
di cui fanno parte integrante i documenti espressamente citati in tal senso al punto 2 e 16**

1- Premessa:

Durante la fase preliminare, del 2019, di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010 della VAS per il progetto del Polo Agroalimentare (denominato S10) di Sieci, avevamo formulato un [parere](#), che in sintesi, oltre di tentare di coinvolgere l'azienda Frescobaldi nel recupero dell'Area ex Brunelleschi (che avrebbe consentito di non consumare altro suolo verde o ineditato e al tempo stesso rigenerare un'area degradata), chiedeva comunque di attendere l'approvazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI), attualmente in fase preliminare di VAS (quindi ancora da approvare). Al quale ora si è aggiunta anche la fase preliminare di VAS del Piano Operativo Intercomunale -POI- (che di fatto, proprio grazie alla sua adozione, è stato possibile procedere con le deroghe e poter fare "varianti anticipatorie", come indica la LR 65/2014, come modificata nel Novembre del 2019).

Tornando alla Variante in oggetto, nella fase preliminare di VAS sembra avere avuto poi il parere favorevole della conferenza di copianificazione che in prima seduta (durante il precedente iter del 2019) si concluse con un parere di sospensione del giudizio di fattibilità della variante e, a seguito della predisposizione di opportuni approfondimenti e inserendo la previsione all'interno delle ipotesi di occupazione di nuovo suolo

del PSI, come richiesto dalla Regione. Durante il secondo iter (quello attuale) la variante ha ottenuto parere favorevole dalla conferenza di copianificazione.

Nel frattempo, con l'avvio del POI rammentato sopra, abbiamo preso atto anche di un nuovo sito ALTERNATIVO per l'eventuale realizzazione del Polo Agroalimentare (quello situato in PO.08). Come per altro richiesto dalla Legge sulla VIA-VAS.

Peccato però che, con le seconde integrazioni al PSI, questo sito alternativo sia stato già preso in considerazione per un altro progetto (quando ancora l'attuale VAS sull'Ambito S-10, non era nemmeno iniziata, ipotizzando quindi un esito anticipato della stessa, in quanto "togliendo" l'unica alternativa di localizzazione, di fatto si asseconda l'utilizzo della fascia di tutela del depuratore). Con le seconde integrazioni al PSI, il sito che era stato identificato come luogo alternativo per il Polo Agroalimentare, adesso lo si rende disponibile per una *dislocazione* di una nota pelletteria con annessa promozione vinicola. Come se le pelletterie che ci sono in tutta la Valdisieve, da quelle più note a quelle meno, compreso quelle nei garages o cantine, non bastassero a riempire di borse pregiate ricchi signori e a far macellare, in modi più o meno garbati, animali di ogni tipo da pitoni, mante, coccodrilli ecc. foraggiando allevamenti, sempre più o meno a norma, nei paesi asiatici! Dopo tutto, lasciare in eredità ai nostri nipoti, che vivranno dal 2050 in poi, borse, scarpe e cinture di coccodrillo invece di alberi, verde, acqua buona, aria buona da respirare, servizi pubblici efficienti, di sicuro li farà più contenti e beneficeranno di una qualità della vita migliore! E se i posti di lavoro fossero lo specchietto delle allodole, ricordiamoci che questa pelletteria, è una dislocazione (come scritto nelle seconde integrazioni). Quindi si presume che si porti dietro già diversi operai.

2

2- Dal nostro contributo alle seconde integrazioni del PSI nella fase preliminare, che verte soprattutto sulla questione di aver TOLTO il sito PO.08 come ALTERNATIVA plausibile al Polo Agroalimentare. Parte integrante delle presenti osservazioni. Scaricabile ai link sottostanti.

Riteniamo sempre valide e attuali le valutazioni del nostro contributo al PSI, durante la fase preliminare delle seconde integrazioni al PSI, dove, di fatto, si elimina il sito alternativo previsto appunto come ALTERNATIVA a quello di Aschieto (sito di proprietà sempre di Frescobaldi, come si legge nei documenti), e che di punto in bianco (prima della fine della VAS sia del NUOVO Ambito S-10 che del PSI, che del POI) è già stato messo a disposizione di un'altra azienda di pelletteria.

Premettiamo anche che il Proponente, nel Rapporto Ambientale (RA) del procedimento in oggetto, punto 6.3 "*Ragione delle scelte delle alternative*", non ci convince affatto perché non analizza tanto il sito alternativo confrontandolo con quello di Aschieto (aspetti ambientali, paesaggistici, ecc.), ma punta quasi esclusivamente ad evidenziare quanto migliore sia questa scelta, su Aschieto, per velocità-comodità dei procedimenti (oltre a spiegare come mai l'azienda abbia bisogno di questi spazi ulteriori, sui quali niente abbiamo da dire). Si legge infatti che: "*Nelle fasi iniziali l'Azienda Frescobaldi era anche orientata a realizzare le nuove strutture Aziendali all'interno dei terreni agricoli di proprietà posti a monte del rilevato della linea FI/AR e prossimi al Centro Direzionale di Sieci, mediante procedure attuative/edilizie previste dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. a favore degli Imprenditori Agricoli professionali, ovvero presentazione di PMAA o titolo diretto ex Art. 3 DPGR 63R 2006; tale scelta però avrebbe comportato, rispetto alla soluzione oggi presentata, ulteriore aggravio sia in termini di consumo di suolo che di compatibilità paesaggistica dell'intervento.*"

Sulle considerazioni riportate sopra, non siamo d'accordo:

1- Aggravio di consumo di suolo: non corrisponde alla realtà dei fatti, in quanto il sito alternativo (PO.08), preso inizialmente in considerazione dall'azienda, non rimarrà inedito. Come dimostrano proprio le seconde integrazioni al PSI, che prevedono un altro progetto, di cui abbiamo già accennato e che riprenderemo in seguito. In estrema sintesi: invece di consumare suolo solo per il Polo (ovunque venga fatto), a questo punto si consuma suolo anche per la pelletteria (che dovrà acquistare l'area dallo stesso Frescobaldi). A noi sembra una doppia occasione per il Proponente (che vende e costruisce al tempo

stesso), ma anche un doppio aggravio: **1-** come consumo di suolo (2 nuove aree da edificare); **2-** l'eliminazione della fascia di rispetto come bene e a tutela di tutti i cittadini.

Come abbiamo precisato nel contributo di cui al punto 2 sopra, la pelletteria, invece di edificare ex novo, potrebbe trasferirsi in uno dei capannoni vuoti che abbiamo evidenziato nel contributo al PSI – seconde integrazioni e ulteriore integrazione al contributo (file scaricabili dai link sotto):

1. [Contributo PSI – Seconde Integrazioni](#)¹
2. [Locali in vendita](#)² (alla data del documento)
3. [Integrazione Contributo al PSI – Seconde Integrazioni](#)³

2- Compatibilità Paesaggistica: di cosa stiamo parlando? La compatibilità paesaggistica dietro la ferrovia, quando dal verbale audio della seconda commissione ambiente⁴ (riunita il 28 luglio, 2 giorni prima del Consiglio Comunale in cui si adottava la documentazione per la Variante in oggetto) si evince che tutta quell'area sarà oggetto in futuro di ulteriore sviluppo urbanistico. Se occorrerà per forza cementificare quell'area, a cominciare dalla pelletteria, ci si poteva allora fare il Polo Agroalimentare e lasciare libera l'area ricadente in Fascia di tutela del depuratore, da mantenere a Parco, che il proprietario si impegna a mantenere con l'erba tagliata (uno dei punti discussi in Seconda Commissione, per cui pur di non avere l'erba alta per secoli, si preferisce, politicamente, cementificare). Tra l'altro dietro la ferrovia, che ha i binari rialzati per il rischio idraulico, se non si costruiscono grattacieli, dalla strada non si vedrà quasi niente (anche perché il fronte SS67 è già saturo di immobili, tra cui anche l'azienda Frescobaldi, che impediscono la visuale dietro la ferrovia, dalla strada). Altro punto discusso in commissione, il problema del rischio idraulico e di esondazione degli eventuali sottopassi per collegare l'area attuale della Cantina con l'area dietro la ferrovia (che rimane proprio dietro l'azienda come si può vedere dall'immagine 1).




Immagine 1

C'è da dire che a Sieci esistono già dei sottopassi, che speriamo siano dotati di pompe idrovore per ovviare alle problematiche di eventuali allagamenti. Sottopassi, come quello più vicino alla Piazza Aldo Moro (triangolo giallo sopra), che l'azienda dovrebbe già utilizzare per raggiungere le sue proprietà oltre la linea

¹ <https://drive.google.com/file/d/1IFJUR4qPbGJoJaVCof-wP66ZF17ET0Lx/view?usp=sharing>

² <https://drive.google.com/file/d/1ddm3CsyM-XTv2BoFENP8HrOtBf34oBhj/view?usp=sharing>

³ https://drive.google.com/file/d/1GtJVMUU1P1_PK8Jf9Pv-LjOsAhGoCWKU/view?usp=sharing

⁴ Audio II Commissione: https://drive.google.com/file/d/1E6MqLtQdtjluKrYh_rmBbfsbUFwOfRh2/view?usp=sharing

ferroviaria, ma anche quello posto in Via Galileo Galilei sempre esistito, che collega tutta la zona nuova di Sieci, il centro sportivo e che continuando su Via dei Mandorli si ricollega comodamente all'area PO.08. Il sottopasso eventuale di collegamento tra le due aree, potrebbe anche servire soltanto per il passaggio di operai, da una zona all'altra, visto che la viabilità offre già delle buone alternative. E non è obbligatorio farlo visto le tante alternative di mobilità. Comunque anche per andare ad Aschieto, non potrebbero andarci direttamente, ma passando dalla SS 67. Misurando con Google Earth, dalle strade attuali, il sito alternativo è più vicino di quello di Aschieto – immagine 2 sotto.



Immagine 2

Sempre in commissione Ambiente, un altro punto della discussione, in favore ovviamente della realizzazione del Polo Agroalimentare nella fascia di rispetto del depuratore di Aschieto, è che sarebbe più visibile perché rimane sulla strada. Come si legge nel RA, l'attuale frantoio aziendale, attualmente in esercizio, si trova nella fattoria di Camperiti nel Comune di Pelago (successiva immagine 3).




Immagine 3

E' del tutto evidente che non vi sia necessità della visibilità data dalla localizzazione sul fronte strada dell'attuale SS67 (della quale è in discussione il suo futuro declassamento in favore della parallela SP34), in quanto fino ad ora il frantoio era situato in altro comune. Chi lo utilizzerà sarà avvisato del suo spostamento e comunque si può sempre ricorrere alla cartellonistica verticale da mettere sulla strada.

Realizzare il frantoio nell'area dietro la ferrovia (PO.08) non peggiorerebbe le cose rispetto ad ora, anche da un punto di vista di visibilità, di sicuro andrebbe a migliorare diversi aspetti: per trovarsi dietro l'attuale azienda, con una viabilità di collegamento già ben strutturata, la possibilità appunto di realizzare una cartellonistica ad hoc, e con la possibilità di mettere le due aree in comunicazione. Anche per questi motivi pensiamo che non sia necessario che il Polo Agroalimentare debba per forza essere realizzato nella fascia di tutela del depuratore, soprattutto se, come si legge sempre nel RA, si dichiara che il frantoio sarà aperto 3 mesi l'anno. Perché dunque tutto questo accanimento per realizzarlo, per l'appunto, proprio nella fascia di tutela di Aschieto se resterà aperto solo per 3 mesi l'anno? Tanto vale farlo dietro la ferrovia.

Inoltre, stando sempre al paragrafo 6.3, sembra di evincere che mentre Frescobaldi inizialmente era orientato appunto per il sito a monte della ferrovia, l'amministrazione comunale puntasse invece ad Aschieto ritenendo il sito: *"... in stretta connessione con il **contesto produttivo già presente** e cercando soluzioni localizzative che **mantenessero invariato l'attuale margine nord della città costruita verso il territorio aperto** presente a monte del rilevato ferroviario dove sono localizzati i terreni aziendali, la Villa Fattoria di Poggio a Remole, la centrale a biomasse."*

Anche per le frasi sopra riportate, soprattutto quelle riportate in grassetto, non siamo d'accordo perché ci sono delle incongruenze tra quanto asserito con ciò che si vorrà poi effettivamente fare e che già trapela dalla II° Commissione Ambiente:

1- mantenere connessione con il contesto produttivo esistente: è del tutto evidente che con la nuova pelletteria prevista, il contesto produttivo andrà ad estendersi anche dietro la ferrovia. Delle due l'una: o il contesto produttivo è **solo** lungo la statale, e allora la pelletteria nel sito PO.08 non ci può stare; oppure, produttivo per produttivo, dietro la ferrovia ci può stare benissimo anche il POLO;

2- mantenere invariato il margine nord del territorio aperto: anche qui è più che evidente che quanto viene dichiarato è smentito dalle parole in Commissione Ambiente e che quindi non corrisponda al vero. Infatti le intenzioni politiche (stando sempre all'audio della seconda commissione ambiente), sembrano non avere né l'interesse a mantenere invariato il **territorio aperto** dietro la ferrovia, visto che si prefigura che quell'area sarà interessata da futuro sviluppo urbanistico, né che lo sviluppo urbanistico non possa essere anche di tipo produttivo in quanto, con le seconde integrazioni al PSI, la previsione è che intanto ci si colloca una pelletteria e dei locali per la promozione/marketing vitivinicolo.

Inoltre constatiamo che, per esempio, per quanto riguarda il rischio paventato in commissione, cioè di **"avere un campo incolto con erbacce in saecula saeculorum"** (per cui poi avviene la scelta "politica" di mettere ad Aschieto il Polo Agroalimentare invece che sopra ferrovia, come se fosse normale permettere a chi che sia di non mantenere i campi, in questo caso anche adiacenti ad una statale, in condizioni di sicurezza e con l'erba tagliata), crediamo che in primis l'Azienda di sua iniziativa, o eventualmente richiesto dall'amministrazione, dovrebbe eseguire quel minimo di interventi atti a mantenere l'area decorosa, alla pari di quando si richiede di intervenire per far potare le siepi lungo le strade per la visuale ecc. Tra l'altro non ci risulta che su tale area non vengano mai effettuati tagli dell'erba periodicamente. Ragione per cui pensiamo che la scelta del sito, non si possa basare su una cosa del genere.

- Tante imprecisioni in questi documenti di VAS, dove si fanno affermazioni puntualmente smentite dalla evidenza e dai fatti.

3- LR. 65/2014

La LR 65/2014, doveva essere una garanzia di tutela del territorio e del consumo di suolo, per il bene di tutti, salvo poi aggiungere via via alcuni articoli per aggirare alcuni ostacoli (compresa la possibilità di attivare una variante di questo tipo, prima dell'approvazione del PSI o del POI). Detto questo però, all'art. 1 di detta legge, si capisce bene a cosa volesse mirare:

Art. 1

- Oggetto e finalità

1. La presente legge detta le norme per il governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte **anche evitando il nuovo consumo di suolo**, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore **qualità della vita delle generazioni presenti e future**.

La Variante S-10, non ci sembra molto in linea con le finalità trascritte sopra. Perché di fatto si toglie del tutto la fascia di rispetto del depuratore di Aschieto, che è appunto a tutela di tutti i cittadini di oggi e di domani, compresa la stessa azienda (che si troverebbe a produrre olio -pregiato- nelle *immediate vicinanze* del depuratore, che oggi non dà problemi, ma in futuro non si può sapere), dello stesso Tod's, che si troverebbe poi adiacente al Frantoio, tutto in favore di un unico proprietario (con tante altre localizzazioni possibili sui suoi terreni, meglio identificati, in verde, nell'immagine del RA a pag. 130 – immagine 4).

Consistenza aziendale Frescobaldi Spa nell'UTOE Sieci compresa la nuova previsione del Frantoio - magazzino




Immagine 4

Per la Giurisprudenza ormai collaudata, sembra che le fasce di rispetto e tutela non debbano essere considerate come un bene ad uso esclusivo per il comodo di un singolo privato. Infatti: *“Le fasce di rispetto sono vincoli imposti dalla legge e dagli strumenti urbanistici, per ragioni di **interesse generale**, in ragione della vicinanza a luoghi, centri abitati, o opere di interesse pubblico (strade, autostrade, cimiteri ecc...). Si*

tratta di vincoli ai quali è riconosciuta natura conformativa, per essere configurati in maniera obbiettiva e rispetto alla **totalità dei soggetti e beni** che si trovano nelle suddette condizioni...⁵.

La natura conformativa di un vincolo, fra i quali rientra il vincolo di inedificabilità (c.d. di rispetto) a tutela per esempio di una strada esistente (anche la SS67), e anche appunto il rispetto del perimetro del Depuratore, il vincolo di verde attrezzato, il vincolo di inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde e così via, ha validità a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall'*art. 11, L. n. 1150/1942* (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2001, n. 3797; [Cons. giust. amm. Sicilia, 22 novembre 2012, n. 1035](#); T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 23 giugno 2017, n. 3436

La stessa LR di cui sopra, utilizza in diversi articoli termini come: “ridurre”, “riutilizzare”, “recuperare” “rigenerare aree degradate”, “evitare”, “contenere”, l’ulteriore CONSUMO DI SUOLO. Ne è un esempio l’art. 124 - **Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale**, si legge: “1. Al fine di **incentivare** interventi di **riutilizzo e recupero** degli **edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale** e di **ridurre il consumo di suolo**, sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale, ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi interventi di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia per i quali i comuni stabiliscono incrementi massimi della superficie edificabile a titolo di premialità.....”. Quindi la LR, per ridurre **NUOVO consumo di suolo**, spingerebbe ad utilizzare edifici esistenti, per i quali si ammettono anche aumenti volumetrici.

- Ciò evidentemente CONTRASTA molto con la scelta che si vuole adottare: in cui si preferisce destinare il sito dietro la ferrovia, adatto per il Polo Agroalimentare (già di proprietà e inizialmente preso in considerazione dall’Azienda come soluzione ottimale), ad una pelletteria, che invece potrebbe trovare collocazione in un’immobile tra le decine e decine di capannoni VUOTI dislocati nelle vicinanze e non solo. L’utilizzo e il recupero di immobili già presenti, consentirebbe di perseguire le indicazioni della legge stessa: riutilizzare, recuperare, rigenerare.

4- Contesto produttivo esistente

Nel documento di [Avvio](#) della precedente fase preliminare di Vas (gennaio 2021⁶), si legge: “...l’introduzione dell’art. 252-ter con la Legge 69/2019, che ha riaperto la possibilità per i Comuni con piano operativo avviato, di approvare varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alle **previsioni in contesti produttivi esistenti**, la Marchesi Frescobaldi ha ripresentato istanza di variante proponendo una nuova soluzione che tiene conto dei contributi ottenuti nel primo procedimento e che ha già ottenuto il parere favorevole della Conferenza di Copianificazione, in quanto l’intervento comporta nuova occupazione di suolo esterna al perimetro del territorio urbanizzato”.

Riportiamo per esteso l’articolo 252-ter citato:

“Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo

1. Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente alla variante medesima, sono ammesse:

a) varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d’uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti;

b) varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d’uso indicate alla lettera a);

⁵ https://www.esproprioonline.it/site/Fasce_di_Rispetto.asp?IDPagina=229

⁶ https://drive.google.com/file/d/1XkLt-Wlg8NmzN7YvjcVQagU-F6_ZIXTm/view?usp=sharing

c) varianti agli strumenti urbanistici generali inerenti all'attuazione delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo contenute nel titolo IV, capo III, sezione II.

2. 2. Le varianti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse anche se comportanti il cambio di destinazione d'uso verso le categorie funzionali ivi indicate.”

Ritenendo che ci si possa riferire quindi al comma **b** (sopracitato ed evidenziato in grassetto), in quanto la variante, non essendo un intervento su patrimonio edilizio ESISTENTE, fa riferimento a NUOVI immobili a destinazione di uso industriale, artigianale, commerciale, direzionale ecc.

Ci chiediamo se l'intervento per il Polo Agroalimentare, possa essere considerato un "contesto produttivo esistente", dato che:

- L'area è attualmente un'area verde;
- Ricade totalmente, o quasi, nella fascia di rispetto del depuratore adiacente;
- E' fuori dal Perimetro del Territorio Urbanizzato (PTU) (come ricordato nel parere della Città Metropolitana in data 25 marzo 2021- all'interno del documento NIV);
- Ricade al di fuori dell'attuale Perimetro del Sistema Insediativo (Elaborato D.3_2 Sieci, del RU);
- Ricade nella Fascia di Rispetto degli insediamenti (art. 22 NTA RU – immagine 5), in cui sono vietate la nuova edificazione e la demolizione e ricostruzione di qualsiasi manufatto edilizio, ad eccezione di quelli precari e delle serre a servizio di aziende agricole, quand'anche ammissibili ai sensi delle disposizioni attinenti il subsistema interessato, nonché la installazione di impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di telecomunicazione;




Immagine 5: fascia rispetto insediativo identificata con i puntini in rosso

- È un'area del **subsistema dei fondovalle principali a prevalente utilizzazione agricola** (TAV. 11.1. sud, del Piano Strutturale vigente);
- È un **NUOVO** ambito (S10) a tutti gli effetti per quest'area non vi erano eventuali nuove previsioni del PS e TU; Al contrario l'Ambito S7-Castellare, relativo alla trasformazione dei Della Valle (Tod's), che ora viene considerato come trasformazione unitaria insieme al nuovo Ambito S10, avrebbe comunque già tutte le carte in regola avendo già passato (in tempi dove ancora non esisteva la VAS) 2 varianti: 1- conclusa nel 2007, con l'introduzione della nuova scheda Norma S7- Castellare; 2- un'ulteriore variante (se non ricordiamo male denominata terziarizzazione), conclusa nel 2012, in

cui furono modificate le utilizzazioni compatibili su alcune aree dell'insediamento produttivo, che aggiunsero al comparto Tod's, alcune superfici di vendita invece che di soli uffici e produzione.

Quindi, il contesto produttivo esistente sarebbe "condizionato" (e anche condannato) da ciò che esiste già? Ma quanto può espandersi allora un contesto produttivo esistente? All'infinito e ovunque vi siano nelle vicinanze immobili ad uso artigianale/industriale?

Riguardo questo argomento, abbiamo richiesto la pronuncia della [Conferenza Paritetica](#)⁷ regionale affinché, almeno da questo punto di vista, possa fare chiarezza sull'interpretazione da dare alla Legge.

5- Fascia di Rispetto degli impianti di depurazione dei reflui

Come già accennato, quasi tutta l'area su cui ricadrà il Polo Agroalimentare, si troverebbe nella Fascia di Rispetto degli impianti di depurazione dei reflui (D. Lgs. 152/1999), in verde nell'immagine 6.




Immagine 6 tratta dalla Tav. B 1.2. Sud (PS Pontassieve)

L'edificabilità nell'area in oggetto, a tal proposito necessiterebbe quindi di deroga al **DIVIETO** di edificabilità, che esiste nella fascia di rispetto e tutela (100 mt) del depuratore di Aschieto, da parte di ASL o dal gestore dell'impianto.

- Sulla questione si presume che le "fasce di rispetto e tutela", che ritroviamo ai vari livelli di pianificazione territoriale (PTCP, PIT, Autorità di Bacino, altri), vengano messe per motivi contingenti e fondamentali per quelle determinate aree. Ma se ogni volta, una volta per un motivo un'altra volta per un altro, si può andare in deroga ai divieti o ai vincoli che scaturiscono da queste perimetrazioni, c'è qualcosa che non torna a livello di METODO. È mai possibile che al posto delle deroghe (che spesso vengono pure rilasciate), si possa invece prendere atto che in un'area determinata, NON si può fare ciò che ci pare e cercare un'alternativa?

⁷ <https://drive.google.com/drive/folders/195JrLeb4OyTmChZWbAFk5HR6c7TmkBpX?usp=sharing>

- Come abbiamo riportato al punto 3 sopra, infatti, per queste fasce di rispetto, sappiamo che i vincoli sono imposti dalle leggi e dai vari strumenti urbanistici, per ragioni di interesse generale. Come è il caso appunto del depuratore delle acque reflue di Aschieto, in cui la fascia di tutela sta lì in difesa e tutela della salute pubblica degli abitanti e degli utenti. Ovviare a ciò in favore di un solo singolo, non rispetta certamente questi canoni.
- Infatti, non possiamo escludere che l’impianto di depurazione possa avere bisogno in futuro di ulteriore spazio sia per lavori di manutenzione (che potrebbero anche essere necessari per adeguarsi ad eventuali modifiche delle attuali normative), sia per problemi che potrebbero emergere (rottura di vasche o imprevisti che potrebbero accadere e che non sono stati valutati). Ci troveremmo di fronte ad un’area del tutto satura dove trovare lo spazio sufficiente per eventuali lavori o ampliamenti ecc. sarebbe del tutto impossibile. Insomma, realizzare forzatamente degli immobili in questa fascia di rispetto, ci sembra poco lungimirante, per noi e per chi verrà dopo di noi.
- E a memoria riportiamo quanto scritto nella “Monografia della Val di Sieve” del PTCP, che dimostra che già in passato si è dovuto fare un ampliamento: *“Il depuratore consortile, situato in località Sieci, ha oggi una capacità di **36.000 ab/eq**, a seguito di un intervento effettuato nel 2000 che ne ha raddoppiato la capacità”*.
- Non dimentichiamo neanche che Publiacqua sta effettuando dei lavori di adeguamento ed estensione della rete fognaria, che porteranno a convogliare le acque reflue (non depurate) ad Aschieto oltre che da una zona di Sieci, ancora scoperta, anche da Scopeti (Rufina) e San Francesco (Pelago). Allacciamenti che riguardano anche alcune aziende private (come la Valdisieve Hospital srl) e industriali o artigianali (come si può leggere nel loro documento di AUA rilasciato dalla Regione Toscana con Decreto n. 7892 del 2018, di cui riportiamo delle immagini: 7 e 8).

Tabella 2 - Inseadimenti produttivi attivi che scaricano verso Aschieto acque reflue industriali

ID Pubblicaqua	NOMINATIVO	INDIRIZZO	ATTIVITA	ATTIVO VERIFICA SCOLMATORE	PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE
18	Primera s.r.l.	Viale Hanoi 1	Autolavaggio	si	no
97	P.B.S. s.n.c. di Pasquini M. Baggiani L. Smorti F.	Via Tosco Romagnola 55 67 snc	Stazione di servizio carburanti	no	no
143	Nenci Sabrina e Giaccari Maurizio S.n.c	Via Aretina, 64	Stazione di servizio carburanti con autolavaggio	si	no
519	Bianco Bianchi Snc	Via Lisbona 4/e	Produzione e restauro art. in pietra marmo	si	no
878	Salumificio Gerini S.p.a.	Viale Hanoi 50	Lavorazione carni	si	no
1043	Cantina sociale VI.C.A.S. S.c.a.r.l.	Via Tifariti 12	Produzione e invecchiamento vino	si	no
1058	Primera S.r.l.	Variante SS 67 Km 1+335 nd	Stazione di servizio carburanti con autolavaggio	si	no
1158	Valdisieve Hospital Srl	Via Forlivese 122	Casa di cura	si	no
1177	Autolavaggio Splash S.r.l.	Via Rossini 5	Autolavaggio	si	no
1191	Marchesi de' Frescobaldi soc.agr.s.r.l.	Via Aretina 120 - loc. Le sieci	Stoccaggio, imbottigliamento di vino, vino liquoro	si	no
1196	Ruffino s.r.l.	p.le I.L.Ruffino 1	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	si	no
1423	ABC snc di Aldinucci Piero e Ballini Alessandro & C.	Via Aretina 29 - Loc. Le sieci	Stazione di servizio carburanti con autolavaggio	si	no
2459	Alterini Aldo	Via Forlivese 3	Stazione di servizio carburanti	no	no

Immagine 7

Tabella 6 - Insediamenti produttivi attivi che scaricano verso Aschieto acque reflue industriali

ID Publiacqua	NOMINATIVO	INDIRIZZO	ATTIVITA	ATTIVO VERIFICA SCOLMATORE	PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE
783	Ricutini Fabio e Misuri Carlo snc (TotalErg)	SS n.67 Tosco-Romagnola km 106+625	Stazione di servizio carburanti	no	NO
629	Giovanoni & Pignotti S.n.c.	Viale Duca della Vittoria 10	Autolavaggio	si	NO
1785	A.E.R. S.p.a.	Via Galvani 2	autolavaggio mezzi per la raccolta dei rifiuti	si	NO

Immagine 8

11

- L'impianto attuale, dopo alcune vicissitudini di revoca dell'AIA (Atto Dirigenziale N. 1232 del 28/03/2008 della Provincia di Firenze), di richiesta autorizzazione semplice (con lettera di Publiacqua Spa alla Provincia di FI del 21.12.2007 prot. n. 343307 con la quale dichiara di rinunciare al rilascio delle autorizzazioni AIA per gli impianti di Rabatta e di Aschieto, chiedendo per l'impianto di Aschieto di dare seguito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, dichiarando inoltre che per tali impianti la Ditta ha intenzione di esercitare l'attività di esercizio dei rifiuti secondo l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 - Atto Dirigenziale N. 1232 del 28/03/2008), ad oggi è autorizzato alle **emissioni in atmosfera** per la linea FANGHI di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi. E per quanto riguarda gli scarichi sottostà alle tab. 3 e 5 dell'All. 5 alla Parte 3 del D. Lgs. 152/2006.
- Leggendo i vari Report di Arpat degli anni scorsi, si evince che per il Depuratore di Aschieto vi siano stati anche dei superamenti di valori per certi inquinanti, e che siano state riscontrate un paio di problematiche sia per un parametro non conforme del Rame (CU), sia per un mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative relative al piano di monitoraggio della concentrazione di E Coli⁸. Emissioni o inquinamento che si andrebbe quindi ad aggiungere alle eventuali emissioni degli stabilimenti Tod's e quindi anche di Frescobaldi. Andando a peggiorare la qualità dell'aria e dell'ambiente attuali, sia per l'abitato di Sieci, sia per il depuratore stesso, e anche per le attività esistenti e quelle nuove. Nel Report di Arpat del 2018, invece i valori di E-coli risultavano **superiori al limite consigliato** (5.000 UFC/100mL), ma non espressamente previsto nell'autorizzazione, in quasi tutti i campioni del depuratore di "Aschieto" a Pontassieve (fino a 24.196 MPN/100mL)⁹, diversamente da quanto si legge nel RA in cui nella conclusione si legge: "dall'approfondimento effettuato dal Dott. Casciotta, l'assenza di E. Coli ed i valori di concentrazione di microrganismi aerobi mostra un livello di contaminazione da molto basso a basso basso". Evidentemente non è stato sempre così e non è detto che in futuro non vi siano superamenti analoghi. La **prevenzione** sarebbe l'ideale, anche a tutela di uno stabilimento che tratta prodotti alimentari.

Confidiamo che, coloro che dovranno dare il nulla osta per la deroga alla inedificabilità, riflettano sulla questione, avendo una visione più ampia e proiettata nel futuro in modo da tutelare soprattutto gli interessi pubblici e non specificatamente solo quelli privati.

6- All. 4 della "Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977. Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"

Sempre nel documento di Avvio di Piano di gennaio 2021, a pag. 7, si legge: "Si evidenzia che l'ambito ricade nella fascia di rispetto dell'impianto di depurazione dei reflui di Aschieto stabilita in 100ml ai sensi del D.LGS 152/99 e pertanto il processo di Vas dovrà necessariamente risolvere l'incongruenza presente. In

⁸ <https://issuu.com/arpatoscana/docs/controllo-depuratori-acque-reflue-urbane-2019> pag. 29

⁹ <http://www.arpato.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpato/il-controllo-dei-depuratori-superiori-a-2000-abitanti-equivalenti-nel-2018>

relazione al PGRA gli studi ex Dpgr 5/R 2020 dovranno dimostrare la fattibilità dell'intervento anche sotto il profilo **idraulico** (L.R. 41/2018)". Non ci sembrano due problemi di poco conto.

Per quanto attiene alla Fascia di Rispetto, segnaliamo le prescrizioni riportate nell'All. 4 della "Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977. Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"¹⁰. Alcuni passaggi li riportiamo qui sotto:

punto 1- Scelta del Sito –

[...] 1.2. Condizioni ambientali e zone di rispetto.

In ogni caso l'ubicazione dell'impianto di depurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) **necessità di isolamento dell'impianto o comunque di una fascia di rispetto o di protezione;**

b) **inserimento dell'impianto nell'ambiente in modo da non dar luogo a inconvenienti di tipo ecologico, urbanistico o igienico-sanitario;**

c) **compatibilità con i venti dominanti.**

In particolare, onde evitare che microrganismi patogeni o sostanze particolarmente pericolose raggiungano (per trasporto di aerosol) zone abitate, residenziali o commerciali, o di traffico notevole, è necessario che gli impianti che trattano liquami di provenienza domestica o che comunque possano contenere microrganismi patogeni o sostanze pericolose siano costruiti ad una distanza dagli insediamenti tale che sia evitata la possibilità di diffusione su tali zone.

Tale prescrizione deve essere in particolare osservata nel caso che le zone abitate si trovino o sottovento rispetto ai venti dominanti, o che l'impianto si trovi ad una quota più alta rispetto alle zone abitate. La diffusione di microrganismi patogeni o sostanze pericolose può essere evitata anche progettando l'impianto con accorgimenti tecnici particolari e/o creando barriere per esempio di alberi a fogliame persistente e a grande sviluppo. [...]

Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi. [...]

1.5. Definizione dell'area per la sistemazione dell'impianto.

L'area destinata all'impianto deve essere sufficiente per tutte le necessità connesse con il funzionamento ottimale dell'impianto stesso: deposito per materiali di consumo e di risulta, edifici ausiliari, parcheggi e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dell'impianto.

Inoltre, nella delimitazione dell'area destinata all'impianto, occorre tenere presenti futuri possibili ampliamenti dell'impianto medesimo sia in funzione di un incremento della portata da trattare, sia in vista di trattamenti aggiuntivi anche al fine di un eventuale riutilizzo dell'acqua depurata.

Infine sono da considerare i vantaggi tecnico-economici che possono derivare dal trattamento degli scarichi in una grande stazione di depurazione, in confronto al trattamento degli scarichi in più impianti di piccole dimensioni [...]"

- Ci sembra abbastanza chiaro che l'intento del legislatore nel definire fasce di rispetto e tutela intorno ai depuratori di MINIMO 100 ml, sia quello evidenziato dai paragrafi sopra. In poche parole: oltre a dover garantire delle misure di sicurezza per evitare che sostanze pericolose possano raggiungere le zone abitate (a maggior ragione anche per un frantoio che tratta

¹⁰ https://www.bosettiegatti.eu/info/circolari/statali/1977_0403_del_com_319.htm

materiale alimentare), dover garantire misure specifiche relative proprio all'impianto stesso (eventuali ampliamenti, parcheggi, ecc).

- Decisamente importanti le conclusioni della **Sentenza** (che analizza anche questo argomento) del **Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4606, del 17 settembre 2013**¹¹ che si aggiungono a quanto già detto nelle nostre osservazioni riguardo la FASCIA DI RISPETTO. **Si legge:** “[...] *Per meglio comprendere l'inaccettabilità di tale lettura, occorre tener presente che la richiamata prescrizione del P.R.G. è attuativa della prescrizione tecnica contenuta nell'Allegato 4 alla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 gennaio 1977, laddove:*
 - *la necessità di garantire una distanza minima degli impianti di depurazione dall'abitato è ricondotta alla esigenza di “evitare che microrganismi patogeni o sostanze particolarmente pericolose raggiungano (...) zone abitate, residenziali o commerciali o di traffico notevole” (par. 1.2);*
 - *conseguentemente, viene demandata alla “autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici” la fissazione di una fascia di rispetto di **almeno mt 100**, con specifico riferimento alla “area destinata allo impianto” (par. 1.2);*
 - *tale ultima area è espressamente definita come quella “sufficiente per tutte le necessità connesse con il funzionamento ottimale dell'impianto stesso: deposito per materiale di consumo e di risulta, edifici ausiliari, parcheggi e quant'altro occorre per il corretto funzionamento dell'impianto” (par. 1.5).*

Alla luce dei dati testuali sopra richiamati, risulta evidente che la pretesa di parte appellante di ancorare la misurazione della fascia di rispetto al perimetro del singolo edificio, anziché a quello dell'area ospitante l'impianto nella sua globalità, oltre che con la lettera delle prescrizioni tecniche, contrasta anche con la loro ratio: è evidente infatti che la previsione di una fascia di rispetto con connesso vincolo di inedificabilità mira non già a tutelare l'impianto di depurazione in quanto immobile considerato nella sua realtà “statica”, ma ad assicurarne la piena funzionalità, in rapporto alle esigenze di tutela della salute umana (e, quindi, anche in una prospettiva “dinamica” di possibile espansione e sviluppo dell'impianto medesimo).
- Altra sentenza del Cons. Stato Sez. IV - Sentenza n. 3975 pubblicata il **28 giugno 2018**¹²- in cui un aumento volumetrico con destinazione commerciale, su un immobile già esistente prima della realizzazione del depuratore, si configura comunque come abuso e illecitamente realizzato. Anche in questo caso è risolutiva la delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento in data 3.2.1977 (di cui sopra).
- Di analogo tema con medesime conclusioni (sopraelevazione di un fabbricato esistente..., sul sottostante edificio che insistono su area destinata dal P.R.G. a fascia di rispetto dell'impianto di depurazione dove vige l'**inedificabilità assoluta**) anche un'altra sentenza del Consiglio di Stato, la n. 2456 dell'8/5/02)¹³.
- Determinante anche il punto 1.2, sempre dell'All.4 per quanto riguarda gli impianti di depurazione, che indica esplicitamente che: “ **1.2. Condizioni ambientali e zone di rispetto: In ogni caso** l'ubicazione dell'impianto di depurazione deve rispondere ai seguenti requisiti: a) **necessità** di isolamento dell'impianto o **comunque di una fascia di rispetto** o di protezione;”.
- **Ci pare evidente ancora una volta la necessità di localizzare altrove la realizzazione del Polo Agroalimentare in oggetto. Per esempio, nel sito alternativo così come era stato identificato sia dal nuovo Piano Operativo Intercomunale che dal Piano Strutturale Intercomunale.**

7- Acque di vegetazione dei frantoi oleari (ADV)

¹¹ <https://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/9803-urbanisticalegittimita-diniego-ristrutturazione-edilizia-di-capannoni-esistenti-con-cambio-di-destinazione-duso-da-agricola-ad-artigianal>

¹² https://www.retidigiustizia.it/images/easyblog_articles/4932/CdS-sentenza-n.-3975-del-28-giugno-2018.pdf

¹³ https://www.diritto.it/articoli/edilizia/edi_sent2456_02.html

L'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, è disposta dall'art. 101, comma 7-bis D. Lgs 152\2006 ed opera soltanto ai fini dello scarico in pubblica fognatura e non interviene in modo automatico, solo perché si tratti di acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, risultando invero necessario che ricorrano le numerose condizioni di cui alla seconda parte della norma stessa, il cui solo accertamento - su adempito onere dimostrativo dell'imputato - consente di sottrarre lo scarico delle acque in esame alla disciplina ordinaria di cui al d. lgs. n. 152 del 2006 in tema di scarichi industriali [vedi Cass. Sez. III n. 6998 del 14 febbraio 2018 (Ud 22 nov 2017)]¹⁴.

Si riporta l'art. 101, comma 7-bis, testualmente, con le caratteristiche che dovrebbero avere le acque di vegetazione oleari per essere assimilate alle acque reflue domestiche: *"Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione. (comma così introdotto dall'art. 65 della legge n. 221 del 2015) "*.

Andrebbe analizzata meglio anche la questione dell'eventuale utilizzo *saluario e/o a necessità* del depuratore di Aschieto, come si legge dai documenti del proponente, e se la saltuarietà è comunque compatibile con le leggi attuali.

Ci sembra di capire, infatti, che a seconda del modo e del luogo di dove vengono raccolte-stoccate-accumulate e/o trasportate le acque di vegetazione, ma anche se si utilizzano o solo per utilizzazione agronomica (art. 112 del D. Lgs. 152/2006) o in rete fognaria (art. 101, D. Lgs. 152/2006), possano uscire o rientrare nella categoria dei rifiuti a tutti gli effetti (anche industriali in questo caso).

Per poter utilizzare il depuratore di Aschieto, è necessario che vi sia l'allacciamento alla rete fognaria, ma questo allacciamento obbliga di fatto poi a dover usufruire il depuratore, sempre, per lo smaltimento di queste acque di vegetazione? (se sì, quindi non si potrà alternativamente spandere nei campi?).

In risposta al nostro precedente contributo (nelle controdeduzioni riportate nel RA) ci viene detto che la funzione saltuaria, avverrà in virtù del fatto che l'attività sarà aperta solo per un certo periodo, che va dal 15 ottobre al 15 dicembre. Sta di fatto che il proponente dichiara che potrà utilizzare la rete fognaria in caso di necessità. Questo forse lo colloca, come detto sopra, in altra categoria: quella dei rifiuti?

Nel nostro contributo preliminare, non ci riferivamo certo all'uso saltuario dovuto al solo periodo di apertura e funzionamento del frantoio, ma ci riferivamo a quanto riportato nel PIANO GUIDA a pag. 6, che riportiamo integralmente: *"Invece, per quanto riguarda l'economia circolare, l'intervento proposto prevede una gestione dei sottoprodotti e dei reflui derivanti dall'attività del frantoio ad impatto zero. Il refluo **Acque di Vegetazione**, accumulato temporaneamente in apposita vasca in loco, viene utilizzato come ammendante e distribuito nei terreni aziendali. In caso di **problemi** temporanei, atmosferici o altro, fondamentale è la prossimità con il depuratore di Aschieto dove in ogni momento, senza praticamente spesa, esso **può essere direttamente avviato alla depurazione.**"* A questa alternanza eventuale ci riferivamo, di cui non capiamo il regime autorizzativo a cui debba sottostare: all'utilizzo agronomico o a

¹⁴ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^a 14/02/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.6998
<https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-3-14-02-2018-sentenza-n-6998/>

quello introdotto con l'art. 101 del D. Lgs 152/2006 sull'assimilazione alle acque reflue domestiche? Si può passare dall'uno all'altro a seconda delle condizioni o dei problemi che possano subentrare?

Stando alla testata giornalistica on line "[Diritto all'Ambiente](#)", sembra che siano 4 le possibilità di scelta su come smaltire questo prodotto:

- A) "Utilizzazione Agronomica" ex L. n. 574/1996;
- B) "Scarico di acque reflue industriali" ex Parte III – D. Lgs 152/2006;
- C) Conferimento come "rifiuto" ex Parte IV del TUA;
- D) "Acque reflue assimilate alle domestiche" così come introdotto dalla L. n. 221/2015 che ha modificato il D. Lgs. 152/2006 introducendo il comma 7-bis all'art. 101 dello stesso.

Per tutte queste scelte occorrono delle autorizzazioni specifiche e preventive a seconda del loro utilizzo. E l'unico modo per non essere assoggettate al regime generale dei rifiuti e, come tali poi dover sottostare alla Parte IV del D. Lgs 152/2006, è quello dell'assimilazione alle acque reflue domestiche. Tuttavia, questa alternativa prevede determinate condizioni:

- Che lo scarico sia in fognatura pubblica;
- Che non si ravvisino criticità nel sistema di depurazione;
- Che in frantoi debbano trattare solo olive con le caratteristiche indicate proprio dal comma 7-bis citato sopra;
- Che vi sia un idoneo pre-trattamento per garantire il rispetto delle varie norme e valori limite adottati dal gestore del servizio di depurazione;

Pertanto, solo a queste condizioni, il produttore di queste acque di vegetazione può richiedere al SUAP o altra autorità competente, la conseguente autorizzazione allo scarico. Inoltre, occorre tenere presente che questo tipo di ADV potrebbero avere delle caratteristiche che potrebbero provocare problematiche al processo depurativo (Ph acido, valori molto superiori di COD e BOD5). In conclusione, in assenza di tali presupposti ci si dovrebbe avvalere delle altre opzioni. Sulla questione si rileva poi che si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione (Sez. III Sentenza n. 6998, del 14/02/2018, citata anche in altri punti di queste osservazioni) che sancisce due principi granitici:

- L'assimilazione non scaturisce in automatico, ma solo ove ricorrano le numerose condizioni richieste, che devono essere dimostrate dall'interessato;
- Questa disciplina si applica nei casi in cui vi si è in presenza di uno scarico di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato con tubazioni, condotte, o altro sistema stabile; in tutti gli altri casi si deve applicare la disciplina sui rifiuti.

Dove per SCARICO si intende quanto riportato all'art. 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. 152/2006: *"qualsiasi immissione effettuata **esclusivamente** tramite un **sistema stabile** di collettamento che collega **senza soluzione di continuità** il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;"*.

- **Quindi ci si chiede se queste ADV, per essere considerate assimilabili ai reflui domestici, debbano in modo esclusivo essere collegate solo al depuratore, escludendo l'uso agronomico o viceversa. Tenuto conto anche della necessità del loro accumulo temporaneo in apposite vasche.**

8- Alcune delle peculiarità del sito oggetto di Variante per inserimento NUOVO Ambito S-10

Il sito adiacente al depuratore di Aschieto, oltre a ricadere all'interno della **fascia di rispetto dell'impianto di depurazione dei reflui di Aschieto, stabilita in 100 m dalla Delibera 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento** (come ricordano un po' tutti gli Enti nei pareri preliminari), ricade anche in:

- **Fasce di rispetto degli insediamenti.** Art. 22 delle NTA del RU di Pontassieve¹⁵: comma 1- *Nelle parti di territorio rurale e aperto individuate come fasce di rispetto degli insediamenti nelle tavole contrassegnate con d1) del presente regolamento urbanistico sono vietate la nuova edificazione e la demolizione e ricostruzione di qualsiasi manufatto edilizio, ad eccezione di quelli precari e delle serre a servizio di aziende agricole, quando anche ammissibili ai sensi delle disposizioni attinenti il subsistema interessato, nonché la installazione di impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di telecomunicazione.*
- **Area sensibile** soggetta a rischio idraulico e dalle N.A. del PTCP¹⁶ ricorda che le aree sensibili di fondo valle sono reti di drenaggio superficiale di primaria importanza per il territorio metropolitano e costituiscono **invariante strutturale**. Sono altresì elementi essenziali per la migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico delle specie selvatiche e si rilevano come aree di collegamento funzionale con il sistema delle aree protette e con la rete ecologica metropolitana, nonché con gli ambiti di reperimento per l'istituzione di aree protette. Gli interventi consentiti, sono specificati allo stesso art. 3 delle N.A. al comma 5, che non ricomprendono anche nuovi ambiti o nuovi manufatti produttivi o altro. Particolarmente rilevante quanto riporta la "[Monografia della Valdisieve](#)" del PTCP, a cui si rimanda per una lettura integrale, da pag. 94, alla lettera **d) Invariante strutturale del PTC: le aree sensibili di fondovalle**.
- **Area a vulnerabilità degli acquiferi alta (A).** Stando allo studio geologico, viene confermato che *"l'area in esame ricade in una zona contraddistinta dalla presenza dei depositi alluvionali e depositi di conoide, caratterizzati da permeabilità primaria (per porosità)".* Lo Statuto del Territorio del PTCP, indica che per le aree in classe A (vulnerabilità alta), costituite da depositi alluvionali terrazzati e detriti di falda, valgono le stesse prescrizioni fatte per la classe E (vulnerabilità Elevata). E nella Prescrizione I per la classe E si legge: *"Nelle aree in classe E deve essere evitato l'insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti, ad es.: discariche di R.S.U., stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, depositi di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami, etc. Le fognature devono essere alloggiare in manufatti impermeabili. Deroghe a queste limitazioni possono essere ammesse solo in seguito a specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde...".* Da una lettura veloce della relazione geologica, e al di là dei dati riportati che derivano dalla bibliografia esistente e dalle varie cartografie (che sono in genere riportati in corsivo), ci colpiscono i tanti condizionali usati, quando si tratta di descrivere l'area oggetto di Variante. Alcuni esempi: *....I sedimenti che caratterizzano la falda intercettata **dovrebbero essere** caratterizzati da abbondante presenza di ghiaie e ciottoli dotati generalmente di buone caratteristiche permeabilità, talvolta localmente ridotta da un maggiore contenuto della matrice limoso-argillosa....; Nel nostro caso, come descritto in precedenza, nei primi metri (circa 4,50 m di spessore) della maggior parte del lotto **si dovrebbe** avere la prevalenza di livelli a componente limoso-argillosa e limoso-sabbioso posti al di sopra di livelli costituiti da depositi più grossolani incoerenti...;Dati bibliografici indicano che **la falda dovrebbe essere** posta a circa 5-6 m di profondità....; I sedimenti che caratterizzano la falda intercettata **dovrebbero essere** caratterizzati da abbondante presenza di ghiaie e ciottoli dotati generalmente di buone caratteristiche permeabilità....*

Ci si domanda se tutti questi condizionali possano fare superare la classe alta (o elevata) di questa criticità.

- **Zona di protezione migratoria** (nella cartina https://www.cittametropolitana.fi.it/wp-content/uploads/TAVOLA3_CARTA_AREE_PROTETTE.pdf la parte in righe oblique marroni).
- **Area di tutela del territorio aperto** (cartografia http://mappe.provincia.fi.it/tolomeo/jsp/mappa_PTCP2012.html)

¹⁵ https://www.comune.pontassieve.fi.it/sites/www.comune.pontassieve.fi.it/files/e1_norme.pdf

¹⁶ https://www.cittametropolitana.fi.it/wp-content/uploads/PTC_Norme_di_Attuazione.pdf

- **Ambito di reperimento A12 Arno** (monografia Vladisieve del PTCP).
https://www.cittametropolitana.fi.it/wp-content/uploads/PTC_Monografia_ValdiSieve.pdf
- La Provincia, nell'ambito della redazione di uno studio di fattibilità per il **Parco fluviale dell'Arno**, comprensivo di un "Masterplan degli interventi", ha individuato quattro settori fortemente interconnessi su cui operare: la sicurezza idraulica, la riqualificazione fluviale, l'assetto naturalistico, la riappropriazione territoriale. Tale progetto si inserisce proprio tra i programmi d'intervento per le **aree sensibili di fondovalle**, peraltro già individuate dal PCT '98, oltre che per gli ambiti di reperimento prima descritti (tratto dalla Monografia della Valdisieve del PTCP). Inoltre per quanto riguarda sempre il Parco fluviale dell'ARNO ci sembra che il progetto oggetto di Variante, cozzi con gli **obiettivi** del Parco stesso: **PARCO FLUVIALE - REALIZZAZIONE di un sistema continuo di spazi aperti connessi al fiume. OBIETTIVI: 1-RICONNETTERE l'insieme frammentato degli spazi aperti; 2-CREARE un sistema di relazioni che assume il fiume, le sponde e una rete di percorsi ciclopedonali quali ASSI PORTANTI del progetto**¹⁷. Allo stesso tempo non rispetta gli obiettivi della stessa LR 65/2014, art. 62: comma 1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, unitamente alle correlate norme regolamentari e agli atti di programmazione perseguono la qualità degli insediamenti in riferimento: a) alla riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane; b) alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, dei percorsi pedonali e ciclabili e della connessione anche intermodale alle infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico;.....**comma 6:** E' definito come verde urbano l'insieme delle componenti vegetali, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani. **Comma 7:** Le azioni di governo del territorio sono dirette ad incrementare e migliorare la dotazione complessiva comprendente aree verdi di quartiere, parchi urbani, corridoi verdi di connessione ecologica, aree agricole periurbane a valenza multifunzionale, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano). Per le **"Aree Sensibili"** (immagine 9), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), all'art Art. 3 delle Norme di Attuazione (NTA) dice questo: (si riportano alcuni commi):
- **comma 1.** Sono definite aree sensibili di fondovalle le aree di estensione e rilevanza sovracomunale caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d'acqua, canali, che nell'insieme **costituiscono una componente strutturale di primaria importanza per il territorio provinciale**. Esse costituiscono **invariante strutturale**.
 - **Comma 2.** Le aree sensibili di fondovalle costituiscono altresì elementi essenziali per la migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico delle specie selvatiche e rilevano anche, per la loro struttura lineare o per il loro ruolo di raccordo, come aree di collegamento funzionale con il sistema delle aree protette e con la rete ecologica provinciale di cui ai successivi artt. 8 e 15, nonché con gli ambiti di reperimento per l'istituzione di aree protette di cui al successivo art. 10.
 - **Comma 5.** Sono consentiti:
 - a) i servizi e le attrezzature di cui all'art. 24, se risultano compatibili con le caratteristiche idrauliche delle zone;
 - b) interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni verso funzioni che abbiano un minor impatto sull'ambito fluviale;
 - c) interventi e usi ulteriori solo se risultano compatibili con gli obiettivi di tutela sotto elencati:
 - mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
 - impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, favorendo il recupero di tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;

¹⁷ <https://www.archlandvallerini.com/wp-content/uploads/2012/05/LEZIONE-CALVANESE-PAESAGGIO-FLUVIALE1.pdf>

- tutela dei caratteri paesaggistici e dei valori storico-identitari e naturalistici presenti negli ambiti fluviali, come nelle aree limitrofe ai laghi e nelle aree umide, in coerenza con la disciplina paesaggistica contenuta nel PIT;
 - riduzione del rischio idraulico, mantenimento e miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di espansione naturali;
 - valorizzazione ed intensificazione delle funzioni idrauliche svolte;
 - ampliamento delle possibilità di fruizione collettiva, compatibilmente con gli altri obiettivi elencati.
- Comma 7.** Nelle aree sensibili di fondovalle, limitatamente alle porzioni o alle fasce interessate, valgono:
- le salvaguardie di cui all'art. 36 comma 3 della disciplina del PIT relative ai "corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico, individuati dal quadro conoscitivo del PIT medesimo, come aggiornato dai piani di bacino vigenti";
 - le disposizioni di cui agli articoli 141 e 142 della LR n. 66/2011;
 - la disciplina paesaggistica del PIT;
 - i piani di assetto idrogeologico (PAI)




Immagine 9: PTCP http://mappe.provincia.fi.it/tolomeo/jsp/mappa_PTCP2012.html

➤ **In Ambiti periurbani** - Art. 67 LR 65/2914: - 1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, individuano, *ove presenti*, gli ambiti periurbani di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), identificando in essi gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, nonché le connessioni ecologiche e fruibili di valenza territoriale da salvaguardare, valorizzare o creare. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69, i piani di settore promuovono il sostegno delle forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti. 3. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi *di cui al presente capo (68)*, in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale, garantendo il ruolo di connessione ecologica di tali aree e le connessioni ecologiche e fruibili tra il territorio urbanizzato e quello rurale.

- **“Rete delle Aree aperte - Aree di collegamento ecologico funzionale”** come individuate dalla mappa delle Reti Ecologiche¹⁸ della Città Metropolitana di Firenze. La perimetrazione riguarda la **rete ecologica e le pietre da guado** (stepping stones) ovvero le aree di collegamento ecologico discontinuo della rete delle aree aperte. Come si può vedere dalla cartografia, l’area oggetto di Variante è all’interno di questo perimetro (linee oblique marroni). Dalla carta del quadro conoscitivo QC.02 Reti Ecologiche¹⁹ del PCTP: *“La Carta riporta in sintesi i principali contenuti della ricerca relativa all’Individuazione delle **aree di collegamento ecologico** nel territorio della provincia di Firenze commissionata dalla Provincia di Firenze. Sono indicate le seguenti unità funzionali: - i nodi, intesi come le unità ecosistemiche di alto valore naturalistico (aree nucleo) delle **reti ecologiche** dei boschi, **delle aree aperte**, degli arbusteti, delle zone umide; - le **pietre da guado** e le aree di elevato valore naturalistico intese come elementi di collegamento ecologico discontinuo delle reti sopra elencate; - i corridoi intesi come le aree di collegamento ecologico; - le zone cuscinetto, intese come le aree limitrofe ai nodi della rete dei boschi, delle aree aperte, degli arbusteti e delle zone umide. Per quanto riguarda la rete ecologica dei corsi d’acqua, sono distinti: - i nodi, intesi come i tratti dei corsi d’acqua di accertato valore naturalistico elevato; - i corridoi, intesi come i tratti rimanenti dei corsi d’acqua, il cui valore di connessione è potenziale o – al momento – interrotto per cause artificiale”*. Nella Relazione al PTCP si legge, paragrafo 3.6.2. definizioni: · **pietra da guado** (o stepping stone): area isolata e di limitata dimensione, che, per posizione geografica e/o per composizione specifica, **rappresentano elementi strategici di collegamento ecologico discontinuo e di elevato interesse naturalistico per alcuni organismi** (animali e vegetali) relativamente mobili. la [30/2015](#) “Norme per la conservazione e per la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”, in attuazione del DPR n. 357/1997, definisce l’area di collegamento ecologico “un’area che, per la sua struttura lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento, è essenziale per
- Ricade parzialmente in **Area di rispetto stradale** (SS67). La parte iniziale, adiacente alla statale, è inoltre in fascia di rispetto stradale. Nell’immagine 10, successiva, ripresa dalla TAv. B 1.2 sud del Piano Strutturale di Pontassieve, la perimetrazione in arancione (con evidenziata più o meno, la parte interessata da questa fascia di rispetto, in rettangolo rosso).

¹⁸ http://mappe.provincia.fi.it/tolomeo/html/servizi/reti_eco/mappaRetiEco.html

¹⁹ <https://www.cittametropolitana.fi.it/pianificazione-territoriale-e-risorse-naturali/ptcp/ptcp-quadro-conoscitivo/>




Immagine 10: nel riquadro rosso, l'area di rispetto della ss67 e la fascia di rispetto del depuratore (e del sistema insediativo)

- In classe di **Pericolosità idraulica 2, di alluvione media (2), di Rischio Idraulico 2**, come appare dalle Mappe del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA. Difficile anche pensare che con la realizzazione dei volumi del Polo Agroalimentare, non si andrebbe, in caso di evento atmosferico o fluviale emergenziale, a danneggiare o ad aumentare il rischio per l'abitato a valle (e senza ulteriori interventi o opere per la mitigazione). Si veda Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 e la Disciplina di Piano dell'Autorità di bacino.
- **In conclusione, ci sembrerebbe molto difficile poter superare, soprattutto tutte insieme, le tante tutele, salvaguardie, e limitazioni elencate finora, e di cui sicuramente abbiamo trascurato qualcosa. Tante criticità che emergono anche da quasi tutti i pareri pervenuti dei vari Enti e associazioni (si veda Parere NIV): dal luogo, alla fascia di protezione del depuratore, agli accorgimenti eventuali da realizzare, alle compensazioni dei volumi e del rischio idraulico, alle alternative di localizzazione ed altro.**

9- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)

Dalla Tav. 3.13b - sud, Rischio Idraulico-PAI, del PS del Comune di Pontassieve sembra che non vi sia Rischio idraulico nelle immediate vicinanze sulla fascia di rispetto di Aschieto, nell'area tra la statale 67 e l'area attuale di cippatura (più o meno). In quanto nella tavola, di cui un estratto nell'immagine 11, si vede solo una zona del tutto bianca identificata nel cerchio rosso.




Immagine 11: Tav. 3.13b

Mentre nella carta dei vincoli sovracomunali del PS, Tav. 3.13.a (immagine 12), si vede che l'area è interessata da inondazioni eccezionali (celeste), ricorrenti in rosa.




Immagine 12: tav. 3.13.a

Comunque sia, on line ci sono le cartografie aggiornate del PAI, nelle quali risulta che tutta l'area è in **Pericolosità Fluviale e Pericolosità Idraulica e alluvione MEDIA P2** (in azzurro – immagine 13 sotto).




Immagine 13: (cartografia <https://geodata.appenninosettentrionale.it/mapstore/#/viewer/openlayers/988>)

Questi gli articoli 9 e 10 tratti dalla Disciplina di Piano²⁰, che riportiamo sotto:

- Art. 9 – Aree a pericolosità da alluvione media (P 2) – Norme

1. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo e al successivo art. 10.

2. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1, l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone:

a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e misure previste dal PGA;

b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini;

c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico;

d) nuovi interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e alla rete infrastrutturale primaria;

²⁰ http://www.adbarno.it/adb/wp-content/uploads/2016/03/disciplina_di_piano.pdf

e) interventi di ampliamento, di ristrutturazione e nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi nonché gli impianti dichiarati di interesse pubblico di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi.

3. Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P2.

- Art. 10 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Indirizzi per gli strumenti governo del territorio

1. Fermo quanto previsto all'art. 9 e all'art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

f) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica;

g) le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;

h) sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non diversamente localizzabili;

i) le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico

Pare evidente che il Polo Agroalimentare ipotizzato nella fascia di rispetto del depuratore di Aschieto, non collimi molto con le indicazioni riportate dalle norme suddette. E appare abbastanza incerta anche la frase riportata nello studio idraulico, a corredo della VAS, che, in base ai calcoli effettuati, non prevede eventuali compensazioni idrauliche per ovviare ai **volumi** occupati con gli immobili, ma anche dall'attività di stoccaggio e cippatura dei tronchi e del legname per la stagionatura (già presente ed operativa), situata




Immagine 14

nello stesso luogo, ma più verso il fiume Arno, che occupa evidentemente anch'essa dei volumi (immagine 14). Nonostante il cambiamento climatico in atto, ci metta di fronte, puntualmente, ad ogni stagione, a fenomeni gravi, eccezionali, mai valutati, dove in 1 ora cade, per esempio, la pioggia che cade di norma in 1 anno (ciò che è successo in [Germania a luglio 2021](#), ne è solo un esempio!). Stando alla cartografia dell'Autorità di Bacino, quell'area è potenzialmente allagabile, qualunque immobile che vi sarà costruito toglierà volume al normale deflusso delle acque, semmai ce ne fosse la necessità, soprattutto in virtù del fatto che, così facendo, andrebbe ad aggravare il rischio idraulico/alluvionale a valle per tutto l'abitato di Sieci (cosa che non dovrebbe essere consentita, proprio

dalla LR 41/2018).

- Anche per questo ci chiediamo se, alla luce della **cartografia del Pai**, si stia rispettando la [LR 41/2018](#) “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”.



10- Studio Idrologico-Idraulico fosso Pelacane

Nel RA viene preso come riferimento uno studio effettuato sul Fosso Pelacane, in ambito della Variante al Regolamento Urbanistico, approvata con DCC n. 27 del 29.05.2018 e denominata 21^ Variante semplificata ai sensi dell’art. 30 della LR 65/2014 inerente nuovo ambito produttivo S9 Fortuna a Sieci²¹ (di fronte alla Variante in oggetto -pag. 33).

Lo studio a cui si fa riferimento, però, stando a quanto riportato nello studio stesso, prendeva come riferimento **l’area che sta tra la ferrovia e la ss67, non oltre**. Nelle immagini a corredo dello studio, infatti, l’area adiacente ad Aschieto, **non compare mai** (nemmeno nelle simulazioni). Immagine 15 e 16.

Il presente studio si propone di definire la pericolosità e la fattibilità idraulica all’interno del comparto riportato in Figura 1-1, comprendente le particelle 25 e 26 del Foglio catastale 94 del Comune di Pontassieve, valutando gli input idrologici e modellando il corso d’acqua costituente la rete idraulica superficiale. Il lotto in oggetto è confinato tra la ferrovia, il Fosso del Pelacane e la S.S. 67.




Figura 1-1: Individuazione del comparto

Immagine 15

²¹ https://www.comune.pontassieve.fi.it/sites/www.comune.pontassieve.fi.it/files/elaborato_f.32_-_studio_idraulico_fosso_del_pelacane_tratto_ambito_s9_relazione.pdf




Figura 5-3: Estratto di mappa dalla Planimetria dei battenti idraulici – Involuppo Tr 30 anni



Figura 5-4: Estratto di mappa dalla Planimetria dei battenti idraulici – Involuppo Tr 200 anni




Figura 5-5: Estratto di mappa dalla Planimetria dei battenti idraulici – Involuppo Tr 500 anni

Immagine 16

Oltre che ai fossi minori, occorre valutare meglio le eventuali conseguenze in caso di eventi atmosferici particolarmente violenti, anche in virtù del fatto che l'affluente fiume Sieve, si immette nell'Arno poco prima dell'area oggetto di Variante. E come è risaputo, la Sieve apporta molta acqua nei periodi piovosi, e spesso è un aggravante delle esondazioni che puntualmente si presentano nel nostro territorio, che allagano anche le Sieci.

Il fiume Sieve viene descritto, nella Monografia del PTCP della Val di Sieve, in questo modo: *“Il fenomeno delle esondazioni, strettamente correlato alle precipitazioni stagionali, ha interessato frequentemente la piana, in quanto sia la Sieve che i suoi tributari sono caratterizzati da un regime torrentizio con alternanza*

di magre e piene variabili in relazione alle variazioni climatiche della zona: rilevanti fenomeni di questo tipo si sono avuti nel 1966, e nel periodo 1991-'95." Mentre l'Arno

Il periodo sopra citato va sicuramente allungato fino ai giorni nostri, in quanto di esondazioni, sia dell'Arno, anche a Sieci, sia della Sieve, si sono avute fino a poco tempo fa (in pratica quasi ad ogni pioggia più insistente o violenta, il rischio e l'allerta salgono, mettendo in campo protezione civile ecc., e subendo danni più o meno consistenti). Sotto una serie di FOTO e link di video relativi alle ultime esondazioni.



Foto1: 17 nov. 2019 – pressi Piazza Mosca Pontassieve – confluenza Sieve Arno



Foto 2: Le Sieci nel punto più basso sulla SS67 – 17 nov. 2019




Foto 3: Le Sieci nel punto più basso sulla SS67 – 17 nov. 2019



Foto 4: SS67 Sieci allagata – 17 nov. 2019 ([fonte](#))




Foto 5: Viale Diaz Pontassieve – 17 nov. 2019

Altri Articoli:

2 gennaio 2021

- [Arno in piena al Girone](#)

Ottobre 2021

Maltempo: sale il conto dei danni con 11 nubifragi al giorno

La nuova ondata di maltempo fa salire il conto dei danni in un inizio autunno segnato da ben 11 nubifragi al giorno che hanno colpito a macchia di leopardo l'interna Penisola. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Eswd sugli effetti dell'allerta meteo della Protezione civile con l'arrivo della prima neve.

Violenti temporali, grandinate, tornado e tempeste di vento hanno colpito le città e le campagne – sottolinea la Coldiretti – abbattendosi su un territorio duramente provato dalla siccità con i terreni che non riescono ad assorbire l'acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando allagamenti, frane e smottamenti.

Un pericolo concreto in un Paese dove a causa della cementificazione e dall'abbandono – precisa la Coldiretti – sono saliti a 7252 i comuni italiani, ovvero il 91,3% del totale, che hanno parte del proprio territorio a rischio frane e/o alluvioni.

Siamo di fronte – precisa la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, che compromettono anche le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.

Per affrontare i danni dei cambiamenti climatici – conclude Coldiretti – servono interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia. (fonte https://www.coldiretti.it/meteo_clima/maltempo-sale-il-conto-dei-danni-con-11-nubifragi-al-giorno).

17 nov. 2019

- [Pontassieve, esondazioni tra Arno e Sieve, danni e auto travolte.](#)
- [Pontassieve: esonda il fiume Sieve.](#)
- [2019-11-17 FIRENZE - ESONDA LA SIEVE A PONTASSIEVE E LE SIECI](#)
- [Pontassieve - Fiume l'Arno esonda alle Sieci](#)
- [Maltempo, esonda il Sieve: anche l'Arno sotto osservazione](#)
- [Pontassieve - Le Sieci: via Colognolese allagata, evacuate 10 famiglie abitato Sieci di Sotto per allagamenti case. Chiusa SS67 loc Sieci.](#)

22 dicembre 2019

- [Esonda la Sieve, attesa la piena dell'Arno](#)
- [Pontassieve: esonda il Sieve chiusa via Colognolese e il sottopassaggio](#)
- [Maltempo: il bilancio del weekend tra fiumi in piena, frane e strade chiuse](#)

6 novembre 2016

- [Piena Arno a Sieci 06/11/2016](#)
- [Piena Arno](#)

10 febbraio 2014

- [MALTEMPO Sieve tracima. Pontassieve sotto l'acqua VIDEO](#)
- [Sieci, 10-11 febbraio 2014: piena dell'Arno](#)



Foto: 10 febbraio 2014 – Sieci SS 67

Novembre 2014

- [L'allerta meteo riguarda i seguenti bacini: Magra, Versilia, Serchio, Basso Serchio, Sieve, Medio Valdarno, Ombrone Bisenzio, Valdarno Inferiore, Reno Santerno, Foce Arno, Cecina, Cornia, Isole, Elsa, Era, Ombrone grossetano, Greve Pesa, Bruna e Albegna.](#)

6 dicembre 2013

- [Fiume Arno in piena altezza della pescaia di Sieci](#) (anche se c'è scritto Molino del Piano)

Gennaio 2010

- [Piena dell'Arno a Pontassieve al ponte di Rosano 06.01.2010](#)

11- Dal Piano Guida

Punto 6.1

Leggendo il Piano Guida (che in previsione della Variante, poi sarebbe parte integrante della Scheda Norma relativa), riflettiamo sul fatto che l'area in questione, insieme ai futuri immobili della Tod's, impedirà **irreversibilmente** la visuale verso il fiume, dalla SS67 (immagine 17). A poco servirebbe il corridoio verde ipotizzato tra le due proprietà, perpendicolare alla statale. E l'importanza data a questo corridoio, che si evince dalla documentazione, non fa che dimostrare ancora una volta l'entità del valore paesaggistico, ambientale ed ecologico in cui ci troviamo, e che potrebbe essere meglio evidenziato destinandola al previsto Parco Fluviale, in continuità con quello già esistente a Pontassieve. Se delle due aree da costruire (Tod's e Frescobaldi), almeno una trovasse spazio altrove, questo "scorcio" verso il fiume e la montagna di Rosano (le 3 "piramidi") rimarrebbe a beneficio di tutti i cittadini.



Immagine 17: Visuale dalla strada ripresa da Google Maps

12- PRE PARCO alla CICLOVIA sull'Arno.

Rimaniamo dell'idea che proprio tale area potrebbe rappresentare al meglio il pre-parco fluviale per accedere alla futura ciclovia sull'Arno. E come accade per alcune rotonde date in gestione e in cura ad enti vari che poi si pubblicizzano con cartellonistica (si veda la rotonda della Vicas a carico del Rotary Club Firenze Valdisieve), si potrebbe avviare una convenzione con l'Azienda affinché con i tanti macchinari di cui dispone, potrebbe tagliare l'erba un paio di volte l'anno, mettere cartelloni o altri elementi decorativi (artistici/statue ecc.) per ricordare che è un'area della Frescobaldi, ma che potesse essere usufruibile al pubblico (anche inserendo piante o elementi da giardino-gioco-sport, punti informativi, ecc., a carico del comune e da esso mantenuti).

Queste le peculiarità principali di quest'area, che la renderebbero IDONEA a rappresentare un PARCO invece che saturarla di costruzioni permanenti:

- Un luogo facilmente raggiungibile da Pontassieve con biciclette e/o motorini.
- Un luogo che potrebbe servire anche per l'accesso al fiume Arno da parte dell'associazione Canottaggio.
- Un luogo dove poter fare un minimo di parcheggio, a servizio sia del parco che dell'attività del Vivaio.
- Un luogo da ripensare come vogliamo, se non avalliamo adesso questa Variante.
- Sicuramente un luogo sulla cui utilizzazione si dovrebbero sentire anche i cittadini di Pontassieve.

13- Alternative di localizzazione

Come già accennato precedentemente in diversi altri punti, le alternative, di fatto, non ci sembrano essere state valutate in questo procedimento, anche perché, come abbiamo già detto, per l'unico sito alternativo individuato è già prevista una futura pelletteria (e marketing vitivinicolo).

Dal Piano Guida, redatto dal Comune di Pontassieve, a pag. 6, si legge: "[...] Il mantenimento delle due sedi produttive della Marchesi Frescobaldi a 400 metri di distanza permetterebbe un notevole risparmio

energetico, generando delle economie di scala e facilitazioni logistiche che andrebbero ad ottimizzare la produzione stessa. Nel caso in cui l'azienda fosse costretta a realizzare la struttura in siti più lontani, anche fuori dal comune di Pontassieve, esso comporterebbe maggiori sprechi energetici in termini di trasporti logistici e diseconomie gestionali anche per il personale, ed una perdita netta di indotto per il territorio comunale stesso”.

Come si evince facilmente dalla **RELAZIONE Generale del POI²²** (Piano Operativo Intercomunale, appena adottato, ma non approvato), elaborata dal comune di Pontassieve (associato a Pelago), al paragrafo **5.4.2. Le previsioni di nuovo consumo di suolo**, era stato individuato il sito alternativo di localizzazione del polo agroalimentare in questione. Precisamente si trattava del sito identificato con la sigla PO.08- Sieci (immagine 18), in alternativa alla previsione del PO.07 (immagine 19).

Si riportano le immagini di seguito.



Immagine 18: previsione alternativa di localizzazione PO.08



Immagine 19: PO.07 (oggetto del presente procedimento di Variante e di Vas)

Quindi non solo l'azienda NON sarebbe stata costretta a realizzare il polo agroalimentare in un altro comune perchè era stato individuato appunto un sito alternativo nelle immediate vicinanze dell'attuale immobile di cantina e direzionale (come già accennato in altri punti), ed analizzando i due contesti potremmo dire che il sito PO.08 era anche migliorativo rispetto al PO.07:

- Intanto le distanze sono inferiori (misure riprese in linea d'aria da Google Earth). Immagine 20. Dall'attuale sede dell'azienda, si può raggiungere il sottopasso ferroviario esistente e raggiungere quindi il sito alternativo. Ci sono circa 350 metri, rispetto ai 450 metri dal sito nella fascia di rispetto del depuratore di Aschieto.

²² Datata dicembre 2020 https://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/sites/www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/files/documenti/documento_avvio_po_online_0.pdf



Immagine 20: Differenze delle distanze tra i due siti identificati dal Comune (PO.07 e PO.08)

- Come evidenza l'audio della seconda commissione ambiente del Comune di Pontassieve, il fatto che l'area dietro la FS sia allagabile e quindi lo siano anche i sottopassi, non vediamo che problemi aggiuntivi possa avere rispetto all'area di Aschieto, ugualmente allagabile (se non di più, stando sempre alla cartografia dell'Autorità di bacino).
- E per quanto riguarda i sottopassi: per quelli esistenti speriamo che siano provvisti di pompe idrovore per scongiurare che qualcuno rimanga lì sotto all'improvviso, durante un temporale più forte del normale, in modo da non subire danni; per eventuali sottopassi da realizzare (magari per comunicare proprio con l'adiacente palazzina uffici/cantina, in quanto l'area PO.08 è proprio adiacente agli immobili attuali e quindi si potrebbe pensare di creare una comunicazione diretta quanto meno per i dipendenti), si potrebbero munire anche questi di pompe per ovviare ad eventi estremi.
- D'altra parte, sottopassi là dove il paese è diviso dalla linea ferroviaria, sono all'ordine del giorno non solo a Sieci, ma anche a Pontassieve, Rufina ecc.. Nella stessa Sieci ce ne sono altri, e probabilmente già utilizzati anche dalla stessa azienda Frescobaldi per raggiungere le attuali proprietà che si trovano appunto oltre la ferrovia. Quindi uno più uno meno (ad uso esclusivo dell'azienda se sarà ritenuto necessario), che differenza farebbe?


A proposito sempre del sito ALTERNATIVO DI LOCALIZZAZIONE, rileviamo anche una certa coincidenza tra la data della riapertura dei termini della fase preliminare del PSI che è datata **13 Luglio 2021** (informativa arrivata con PEC lo stesso giorno), e il RA della VAS per il Nuovo Ambito S-10, che nelle proprietà del documento è datato **16 Luglio 2021**. Infatti, al suo interno, nell'analisi delle alternative, si riporta che l'area PO.08 ormai è già destinata o opzionata per altre utilizzazioni. Un tempismo perfetto, forse per avere la certezza che non vi fossero altri siti adatti alla realizzazione del Polo Agroalimentare (anche se le proprietà dell'azienda, lo ribadiamo, sono numerose come si può vedere dalla dall'immagine 4 di pag. 7 di questo documento, ripresa dal RA a pag. 130).

14- Accessibilità/Mobilità/Confronto

Facendo un confronto con le due aree precedentemente individuate dal Piano Operativo Intercomunale e PSI, a parità di nuovo suolo verde/agricolo comunque da consumare, osserviamo quanto segue:

- il sito alternativo non ricade ovviamente nella fascia di rispetto del depuratore;

- si è più vicini all'azienda esistente;
- non si aggrava ulteriormente con camion, trattori ecc., la statale 67 rispetto alla situazione attuale: soprattutto quando i mezzi che arrivano da Pontassieve devono fermarsi per svoltare e per far questo devono attendere la strada libera nella corsia opposta. Inconveniente che potrebbe aumentare la probabilità di incidenti perché, come già accade ora, su quel tratto di strada dritta, spesso si vedono le auto che cercano di sorpassare le auto ferme in attesa di svoltare. Anche qualora venisse realizzata una corsia di canalizzazione, che già ora si forma in quel tratto di strada, la probabilità di incidenti, sarebbe alta;
- che vi potrà essere un aumento della probabilità di incidenti, lo dimostra il fatto che il frantoio amplia la sua clientela: sarà di supporto sia alle piccole aziende private che non sono dotate di un proprio frantoio, sia ai **piccoli coltivatori locali** i quali, in molti, già conferiscono il proprio raccolto al frantoio di Camperiti (che sarà sostituito dal nuovo), sia a quelle di proprietà Frescobaldi: Poggio a Remole nel Comune di Pontassieve e Rignano sull'Arno, Nipozzano nel Comune di Pelago, Pomino nel Comune di Rufina, Castiglioni nel Comune di Montespertoli, Colazzi nel Comune di Impruneta e CastelGiocondo nel Comune di Montalcino;
- l'accessibilità al frantoio, in entrambi i due casi (PO.07 e PO.08), sarebbe garantita dalla SS67. Ma nel caso di alternativa di localizzazione (PO.08), ci sembra migliorativa in quanto si dispone già di una ROTATORIA che agevererà la mobilità anche in caso di traffico (rotatoria di Piazza Aldo Moro);
- localizzando il Polo agroalimentare nell'area PO.08, rimarrebbe più spazio e visuale verso il fiume e le Piramidi di Rosano, e Tod's. Avendo più spazio libero, ci sarebbe lo spazio anche per realizzare una eventuale rotatoria a servizio della nuova area Tod's invece dell'innesto ortogonale come previsto dal Piano Guida;
- sarebbe più vantaggioso per garantire quel **"corridoio per il potenziamento del VERDE CONNETTIVO"** che nella Relazione del POI ricade all'incirca in prossimità della fascia di rispetto del depuratore (linea verde, indicata dalla freccia rossa nell'immagine 21), ma che nel Piano Guida (a pag.10 – immagine 22), pare ricadere nel punto dove la SS67 è più vicina al fiume Arno (prima di Aschieto, venendo da Pontassieve – posizione ricostruita dal triangolo giallo sempre nell'immagine 21).



Rappresentazione schematica della piattaforma 1 ValdiSieve con le aree bersaglio, gli hub intermodali e gli elementi di legatura, "Abaco delle piattaforme metropolitane"

Immagine 21: La x arancio è il sito PO07, il cerchio arancio barrato, il sito alternativo PO08




Immagine 22: freccia bordeaux prima del depuratore - dal piano Guida

- tutte le caratteristiche progettuali previste per il Polo Agroalimentare ipotizzato nel sito della fascia di rispetto del depuratore di Aschieto, si potrebbero applicare anche nel caso il Polo Agroalimentare trovasse posto nel sito alternativo;
- considerando che l'area dell'attuale palazzina direzionale/cantine, dispone di un piazzale che si trova adiacente alla linea ferroviaria, se fosse fattibile e servisse, potrebbe essere valutata la realizzazione di un sottopasso che dal piazzale dell'azienda si potrebbe collegare direttamente alla nuova area. In questo modo sarebbero un corpo quasi unico, tra sotto e sopra la ferrovia, senza problemi di comunicazione tra i due immobili (anche per ottimizzare i tempi dei lavoratori dall'una all'altra sede).

15- Emissioni

Nel suo Parere la Regione Toscana, in sintesi chiede: *“In relazione all’aggravio del quadro emissivo in aria si ricorda che il PRQA prevede che debbano essere condotte le verifiche e le valutazioni di cui all’art. 10 “Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica”, PARTE IV NTA. Sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici, le azioni previste dovranno tendere a modelli volti al miglioramento dell’efficienza negli usi finali dell’energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti”.*

Il Proponente, nell’analisi dell’aria nel RA, riporta i dati regionali disponibili dal 1995 al 2010. Anche se il periodo preso a riferimento è abbastanza lontano nel tempo rispetto all’attualità (siamo nel 2021), ritenendo che comunque, Pontassieve, possa rientrare tra i comuni che non ha particolari gravità da questo punto di vista (nonostante per esempio per l’ozono dal 2005 al 2010 si sia registrato, stando sempre a quanto riportato nel RA, un progressivo incremento di questo inquinante, per cui sarebbe stato opportuno avere un quadro più preciso degli altri 11 anni dal 2010 al 2021), occorre evidenziare che in questi anni il traffico è aumentato (a parte l’era Covid, che, nonostante i minori movimenti, ha visto un utilizzo dei mezzi pubblici inferiore a vantaggio delle auto private – per ovvi motivi), anche di mezzi pesanti dovuti ad alcune attività di recente realizzazione (anche in comuni limitrofi, essendo la SS67 una strada di comunicazione sia per la Valdisevie, che il Valdarno).

- Pensiamo che un'analisi del quadro emissivo, che tenda a non aggravare la situazione attuale (come chiederebbe il PRQA), dovrebbe essere svolta con dati più aggiornati tenendo presente la **sommatoria** di eventuali altre attività.

Per quanto riguarda le polveri sottili (PM10 e PM2,5), facciamo presente che nel centro storico di Pontassieve esiste una centralina autonoma, della rete "Che aria tira?" dalla quale emerge che in alcuni giorni (settimana dal 5 ottobre all'11 ottobre 2021), si sia arrivati al superamento di PM10 e 2,5, per i quali, anche se la media giornaliera non è regolamentata dalla legge italiana, l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stabilisce, come soglia di sicurezza, una media giornaliera per PM 2,5 di 25 µm/m³ e per PM 10 una media giornaliera di 50 µm/m³. La postazione della centralina è situata in un luogo poco frequentato (siamo nelle vicinanze del Ponte Mediceo, al Fossato).

Se ogni tanto sfora anche questa centralina pur essendo in un luogo estremamente periferico, a logica, un luogo situato su una **Strada Statale** di collegamento con Firenze, dove ci sono **diverse attività**, anche nuove (galvanica e Tod's), dove vi è un **depuratore delle acque reflue**, dove c'è un **distributore di benzina**, dove ci si appresta a fare un **frantoio** dove confluiranno tutte le olive dell'azienda con relativo spostamento di mezzi (per le località si veda punto sopra) oltre che per conto terzi, dei **magazzini** a corredo per imbottigliamento olio, per **stoccaggio vino**, e una **cantina per affinamento** e conservazione spumante dop (come indicato nel Piano Guida), e anche una **centrale a Syngas** alimentata con legname della foresta privata situata in zona del passo della Consuma a 15 km. circa (di proprietà dell'azienda), oltre alla attuale **attività di cippatura**, è abbastanza palese immaginare che vi sarà un aggravio della situazione attuale.

16- Incoerenza tra obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e territoriale e prescrizioni tra la Scheda Norma Utoe 4 Sieci S7 Castellare e la Scheda Norma del NUOVO AMBITO S-10 Polo Agroalimentare.

Avendo elaborato un contributo anche per quanto riguarda il Piano Attuativo Tod's, già previsto dal PS e PU di Pontassieve, nella fase preliminare di Vas, che risulterebbe poi adiacente alla Variante in oggetto, ci siamo accorti come, la scheda Norma relativa al comparto S7, abbia dei contenuti ben precisi che fanno riferimento anche all'area che ricade nella fascia di rispetto del depuratore, appunto dove ricadrebbe il Polo, ritenendola sempre LIBERA. Mai, la Scheda Norma dell'Ambito S7, fa riferimento al Masterplan e Piano Guida realizzato apposta per trattare le due realizzazioni Tod's e Frescobaldi.

Riportiamo una sintesi tratta dal [Documento Preliminare di VAS di Tod's²³](#) (che per le considerazioni inerenti anche le peculiarità della Variante in Oggetto, riteniamo che possano essere parte integrante di queste osservazioni – scaricabili dai link sottostanti): In particolare: "*La scheda specifica che i nuovi assetti insediativi non dovranno precludere le trasformazioni strategiche previste dal PS per le aree limitrofe. In particolare:*

- **habitat:** *dovranno essere attuati interventi di mitigazione e tutela degli habitat prevedendo corridoi ecologici e aree verdi in direzione ortogonale alla via Aretina e all'Arno, secondo l'orditura dell'attuale paesaggio agrario;*

- **vincolo paesaggistico:** *la nuova edificazione non dovrà interessare le aree che costituiscono bene paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c, e che producono un vincolo paesaggistico lungo le rive dell'Arno per una profondità di 150 m a partire dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda;*

- **marginale urbano:** *lungo il confine orientale dell'area dovranno essere previste opere di ricucitura e di migliore definizione del margine città-campagna secondo le linee di indirizzo del PIT-PPR;*

- **viabilità:** *la viabilità di penetrazione dovrà attestarsi sul lato ovest del comparto per consentire un futuro collegamento con Piazza Vivaldi;*

²³ <https://drive.google.com/file/d/1gNHYqsMgt1mwWgcbRsXBfNckQ0v8ojk3/view?usp=sharing>

- **percorsi ciclo – pedonali**: dovrà essere previsto un sistema di percorsi ciclo-pedonali tali da potersi integrare con la città esistente e da mettere in collegamento la via Aretine (SS 67) con il parco fluviale dell'Arno;

Per perseguire gli obiettivi di qualità sopra elencati "... il PA dovrà essere corredato da uno specifico progetto volto all'integrazione paesaggistica dell'intervento nel suo complesso".

In particolare, per quanto attiene ai caratteri **paesaggistici**, viene chiesto il rispetto delle disposizioni del PIT-PPR (direttive e prescrizioni) di cui all'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici", articolo 8 "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", comma 8.3 "Prescrizioni".

In particolare, il progetto "... dovrà configurare un margine definitivo dell'espansione dell'abitato verso est [in modo da] assicurare una ricucitura col tessuto esistente a ovest e un'armoniosa transizione con il residuo varco agricolo a est che dovrà continuare a garantire la permeabilità con il territorio circostante, 'asta fluviale e la retrostante collina, a livello percettivo, funzionale, morfologico, ecologico'".

La scheda chiede, inoltre, che l'intervento sia coerente con gli obiettivi e le direttive indicati dal PIT-PPR nella scheda d'ambito di paesaggio Mugello 07, con "... particolare attenzione alle criticità evidenziate dalla seconda invariante strutturale "**i caratteri ecosistemici del paesaggio**" che individuano le aree di pertinenza fluviale dell'Arno tra Pontassieve e Sieci poste a diretto contatto con gli ecosistemi ripariali, come aree critiche per la funzionalità della rete ecologica".

Accanto alla definizione degli obiettivi qualitativi, che dovranno essere fatti propri dal progetto di trasformazione dell'area, e delle relative modalità di recepimento, la scheda definisce poi le **invarianti strutturali** che dovranno essere osservate nella realizzazione degli interventi:

- conservazione dell'attuale andamento morfologico del terreno;
- conservazione dell'attuale impluvio lungo il confine est del comparto;
- creazione di un fronte edificato parallelo alla via Aretina;
- **edificazione oltre la fascia di rispetto di 100 metri dal limite dell'area di pertinenza del depuratore di Aschieto**;
- miglioramento della qualità complessiva dell'ambito fluviale e del loro grado di continuità ecologica mediante **riqualificazione e ricostruzione del continuum ecologico dei corsi d'acqua** (direttiva scheda ambito 7 del PIT-PPR). [...]

Per quanto riguarda l'aspetto **idraulico**, leggiamo:

"- **aspetto idraulico**: l'intervento deve essere realizzato a quota di sicurezza rispetto al battente T 200 anni individuato a quota 78,88 m.s.l.m. con ulteriore franco di sicurezza di 0,50 ml definendo pertanto la quota di sicurezza di 79,38 m.s.l.m.

In caso si sottragga volumetria alla libera esondazione delle acque, si dovrà provvedere alle **compensazioni volumetriche del caso** (valutate sul battente T 200) che dovranno essere planimetricamente e quantitativamente individuate a livello progettuale già nel PA. L'eventuale reperibilità di tali porzioni di territorio dovrà concretizzarsi all'interno del comparto o in settori limitrofi idraulicamente correlati."

Inoltre: "Oltre il fosso, a SE, permane un ampio campo (larghezza variabile da 87/88 a 90/91 metri) che si estende tra la SS 67 e l'Arno; questo campo costituisce, in abbinamento con il fosso, un apprezzabile corridoio in grado di assolvere non solo importanti relazioni ecosistemiche, ma anche relazioni funzionali e visuali, consentendo, in particolare, la permanenza di un ampio cono visivo verso le aree rivierasche (il fiume non si vede) e i rilievi collinari che ricadono, oltre il fiume, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli e di Rignano.

La presenza del depuratore di Aschieto al confine orientale del campo garantisce, grazie alla fascia di rispetto prevista dalla legge e puntualmente riportata nella strumentazione urbanistica comunale, che quest'area non venga occupata da nuove urbanizzazioni e che possa conservare, anche in futuro, le attuali caratteristiche di "varco" costituito da un ampio spazio verde." (immagine 23 e 24)



Immagine 23: Veduta dalla SS 67 verso l'Arno (non visibile) e le colline che gli stanno oltre (Google Street View)



Immagine 24: a sx il Parco previsto dal progetto di Piano Attuativo Tod's (tratto dal Documento Preliminare di Vas)

Una incoerenza tra le due Schede Norma che rileviamo anche dal contenuto stesso della nuova Scheda Norma S10, in cui si dice che debba essere: *"in coerenza con Obbiettivi, direttive e prescrizioni della Scheda di Ambito n. 7 del PIT-PPR e con le strategie e obiettivi del Psi Valdisieve e POI Pelago Pontassieve in fase di formazione."* [...] Ma se la Scheda Norma S7 presume l'area sulla fascia di rispetto di Aschieto sempre libera, come può, la Scheda Norma S10, essere coerente con quegli obiettivi?

- **Delle due l'una: o si fa una variante anche per la Scheda Norma dell'Ambito S7 in cui sia chiaro che l'area limitrofa NON sarà libera così come sembra, anzi dovrà essere coordinata a quella del Nuovo Ambito S10; oppure Tod's è ovvio che a tale scheda dovrà attenersi, facendo tutte le considerazioni del caso, dagli aspetti paesaggistici, ecologici, idraulici ecc., riportati appunto nel suo documento preliminare. Per questo le due Schede Norma degli Ambiti suddetti, non sono coerenti fra di loro.**

17- Tabelle del paragrafo 5 e 6.2.2 del RA

Interessanti e lungimiranti alcune tabelle dei paragrafi sopra, del RA, che riportiamo di seguito:

Nella matrice seguente sono, dunque, messe in relazione l'insieme delle fragilità con gli obiettivi delle Varianti, allo scopo di evidenziare la concreta possibilità di un loro superamento a seguito dell'attuazione delle Varianti in analisi.

La valutazione viene espressa in termini di:

- superamento e/o miglioramento della fragilità: 🟢;
- possibile superamento della fragilità a seguito dell'attuazione di approfondimenti specifici in materia (quali indagini tecniche, etc...) e/o eventuali misure di mitigazione da attuare in fase progettuale di dettaglio dell'intervento 😞;
- non superamento della fragilità: 🚫;
- non inerente: -.

Tabella 19. Sintesi delle principali fragilità ambientali rilevate

Componente	Fragilità	Specifiche	Cod.
Acque	Pericolosità idraulica	L'area interessata dalle Varianti risulta in <i>pericolosità da rischio alluvioni fluviali P2 Media</i>	F.1
	Vulnerabilità degli acquiferi	<i>Vulnerabilità dell'acquifero elevata</i>	F.2
Suolo e sottosuolo	Pericolosità sismica	<i>Pericolosità sismica S3 elevata</i>	F.3
Paesaggio	Garantire la conformità con le Direttive del PIT-PPR	La seconda invariante del PIT-PPR individua il tratto di fiume Arno limitrofo all'area questione come <i>Corridoio ecologico fluviale da riqualificare</i> , oltre a posizionare a monte del depuratore consortile una <i>Direttrice di connettività da ricostituire</i> in direzione SO/NE	F.4
Infrastrutture	Vicinanza al depuratore di Aschieto	Presenza della <i>fascia di rispetto dai depuratori (100 m)</i> . All'interno di tale fascia vige il vincolo di inedificabilità. La	F.5

Tabella 20. Valutazione del superamento delle fragilità rilevate a seguito dell'attuazione della Variante al PS

Obiettivi e azioni della Variante al PS	F.1	F.2	F.3	F.4	F.5
OB.1 Realizzare, nell'UTOE di Sieci, di una nuova volumetria con destinazione a frantoio-magazzino in sostituzione di quello ad oggi attivo in altra località	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
AZ.1 Incremento del dimensionamento previsto per il settore manifatturiero relativo all'UTOE Sieci attraverso l'introduzione di superfici dedite ad attività di tipo agroalimentare.	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️

Tabella 21. Valutazione del superamento delle fragilità rilevate a seguito dell'attuazione della Variante al RU

Obiettivi e azioni della Variante al RU	F.1	F.2	F.3	F.4	F.5
OB.1 Sviluppo delle attività a servizio delle produzioni agricole, volte alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante realizzazione di edifici e aree esterne per logistica necessarie per l'ampliamento delle attività agroalimentare già in essere nelle aree limitrofe al fine di costituire un polo agroalimentare per le produzioni di alto livello	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
AZ.1 Introduzione di un nuovo Ambito unitario di trasformazione con destinazione manifatturiero/agroalimentare	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
OB.2 Garantire un adeguato inserimento nel contesto e tessuto esistente	-	-	-	☹️	☹️
AZ.2 Tutelare il rapporto fra territorio rurale e fiume mediante conservazione dell'attuale impluvio lungo il confine ovest del comparto e previsione di una fascia continua di verde a garanzia del mantenimento della rete ecologica territoriale in ambito urbano	-	-	-	☹️	☹️
AZ.3 Creare una fascia di verde alberata, con specie autoctone, da interporre fra l'area del depuratore di Aschieto e il nuovo sistema edificato che, connessa alla fascia di verde di cui al punto precedente, costituisca il completamento della rete ecologica territoriale in ambito urbano	-	-	-	☹️	☹️
AZ.4 Prevedere un sistema di percorsi ciclo-pedonali tali da integrarsi in futuro con la città esistente e aventi l'obiettivo di collegare la via Aretina al sistema della ciclopista dell'Arno	-	-	-	-	-
AZ.5 Utilizzo di un'architettura industriale di pregio che sia in armonia con il paesaggio prestando particolare attenzione alla progettazione della copertura e alla scelta dei colori e materiali	-	-	-	☹️	☹️
AZ.6 Progettazione dell'ambito in coerenza con quanto indicato nel progetto direttore e nel Masterplan del Piano Guida, che dovrà essere parte integrante della Scheda di ambito	-	-	-	😊	-

Alla luce di quanto emerso dall'analisi appena condotta, l'attuazione delle Varianti comporterà, in linea generale, il superamento di alcune delle criticità di carattere ambientale rilevate in ragione dell'applicazione dei dovuti e necessari approfondimenti tematici richiesti; conseguentemente, *l'evoluzione dell'ambiente in assenza della Variante genererà un non superamento delle fragilità esposte.*

Dalle tabelle sopra, a differenza delle considerazioni finali che vengono fatte dal Proponente, ci sembra che per tutte le azioni, sia considerata la **POSSIBILITA'** di superamenti delle fragilità (addirittura quella di costruire nella fascia di rispetto del depuratore, perché si farà in modo di TOGLIERE tale vincolo!), dovuta a eventuali ulteriori studi, mitigazioni ecc. E oltre al fatto di rispettare il Masterplan del Piano Guida, l'unico in verde, ci si sarebbe aspettati qualcosa di meglio anche per il resto. Che, di fatto, non migliora evidentemente la situazione.

Anche la tabella sotto è evocativa del fatto che l'effetto della Variante NON produce quasi mai effetti positivi per il territorio, se non per la generazione di reddito e occupazione (l'unico **S+**, nelle tabelle sotto).

Il resto sono tutti **R-**, che significa: possibili risvolti NEGATIVI in termini ambientali!

Non ci sembra di poco conto!

Tabella 30. Legenda degli Effetti: *Effetto Significativo, Rilevante, Incerto, Nessun Effetto*

Sigla	Tipologia di effetto	Effetto positivo o negativo	Definizione
S +	Significativo	Positivo (+)	Rappresentano tutti gli effetti individuabili dall'analisi del Piano ma con risvolti positivi in termini ambientali
S -		Negativo (-)	Rappresentano tutti gli effetti individuabili dall'analisi del Piano ma con risvolti negativi in termini ambientali
R +	Rilevante <i>(saranno quelli oggetto di quantificazione, qualora risulti possibile sulla base delle informazioni disponibili)</i>	Positivo (+)	Rappresentano gli effetti, tra i significativi, ritenuti più rilevanti rispetto all'entità dell'effetto sia per la natura che per l'area territoriale su cui incidono.
R -		Negativo (-)	Rappresentano tutti gli effetti individuabili dall'analisi del Piano ma con possibili risvolti negativi in termini ambientali
INC	Incerto		Qualora la valutazione necessiti di eventuali approfondimenti
NE	Nessun Effetto e/o non pertinente		

Tab 30 sopra: Legenda della tabella sotto

Tabella 31. Correlazione tra Effetto atteso e Obiettivi/Azioni della Variante al PS

Dimensione	Tipologia di effetto atteso	OB.1 Realizzare nell'UTOE di Sieti di una nuova volumetria con destinazione a fruttorio-magazzino in sostituzione di quello ad oggi attivo in altra località	AZ.1 Incremento del dimensionamento previsto per il settore manifatturiero relativo all'UTOE Sieti attraverso l'introduzione di superfici dedite ad attività di tipo agroalimentare.	
Ambiente	1. Efficienza energetica e sviluppo energie rinnovabili	R-	R-	
	2. Riduzione delle emissioni di CO ₂	R-	R-	
	3. e 8. Riduzione dell'inquinamento atmosferico	R-	R-	
	4. Salvaguardia della biodiversità	NE	NE	
	5. e 6. Riduzione del rischio idrogeologico, geomorfologico e sismico	R-	R-	
	7. Salvaguardia delle coste	NE	NE	
	9. Riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	R-	R-	
	10. e 13. Salvaguardia Acquiferi e Tutela della risorsa idrica	R-	R-	
	11. Ottimizzazione gestione dei rifiuti	R-	R-	
	12. Riduzione del consumo idrico	R-	R-	
	Economia	14 e 18. Generazione di reddito e Incremento occupazione	S+	S+
		15. Innovazione e green economy	NE	NE
16. Equa distribuzione del reddito		NE	NE	
17. Miglioramento conti pubblici		NE	NE	
19. Minimizzazione del consumo di suolo		R-	R-	
Territorio	20. Tutela della risorsa idrica	R-	R-	
	21. Tutela della qualità paesaggistica	R-	R-	
	22. Protezione dei sistemi urbani e degli insediamenti	NE	NE	
	23. Efficienza del sistema insediativo	NE	NE	
	24. Valorizzazione delle specializzazioni funzionali del territorio	S+	S+	
	25. Valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche	R-	R-	
	26. Efficienza delle reti infrastrutturali	R-	R-	
	27. Efficienza delle reti tecnologiche	NE	NE	
	28. Tutela e valorizzazione del territorio agricolo	R-	R-	
Salute	29. Equità della salute	NE	NE	
	30. Miglioramento dell'offerta dei servizi di cura	NE	NE	
	31. Aumento della sicurezza	NE	NE	
	32. Miglioramento degli stili di vita	NE	NE	
	33. Fruibilità degli spazi e dei trasporti	NE	NE	
Sociale e Istruzione	34. Fruibilità degli spazi urbani e sociali	NE	NE	
	35. Miglioramento degli indicatori demografici	NE	NE	
	36. Contenimento del disagio socio economico	NE	NE	
	37. Contenimento del disagio abitativo	NE	NE	
	38. Integrazione della popolazione immigrata	NE	NE	
	39. Partecipazione e sviluppo della rete di offerta	NE	NE	
	40. Sviluppo dell'offerta educativa e formativa	NE	NE	
	41. Promozioni delle attività culturali e sportive	NE	NE	
	42. Minimizzazione delle differenze di genere	NE	NE	

18- Altro

Sulla Centrale a Syngas, riportata nel Piano Guida, prendiamo atto della risposta nelle controdeduzioni in cui si afferma che la sua realizzazione è un'ipotesi che verrà dettagliatamente valutata in sede di presentazione del Piano Attuativo in ragione della mancanza al momento, di dettagli progettuali specifici non previsti in questa sede. Quindi ci riserviamo eventualmente di intervenire in tale contesto.

Sta di fatto che per tale attività, la ASL, nel suo parere riportato nel documento del NIV, evidenzia che *dovrebbero essere valutati gli impatti in termini di inquinamento acustico e diffusione delle polveri, nei confronti dei limitrofi recettori anche non produttivi.*

L'Azienda risponde che tale attività non è relativa al presente iter di VAS, risultando esterna al nuovo ambito. Ma vorremmo ricordare e richiamare l'attenzione sul fatto che tale attività ricade anch'essa in aree di pericolosità idraulica anche elevata e in area sottoposta a **vincolo Paesaggistico** (immagine 25) e che sarebbe il caso di valutare in questo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica la **sommatoria cumulativa degli impatti** (paesaggistici, ambientali, idrogeologici, di emissioni ecc.) di tutte queste attività (depuratore, cippatura, frantoio-magazzini e cantina) ricadenti o adiacenti al NUOVO Ambito.




Immagine 25: Vincolo Paesaggistico

(da notare che in quasi tutte le immagini del RA, e non solo, l'area di cippatura è rappresentata senza i cumuli di legno/pellet che invece sono visibili sia da Google maps che nella realtà visitando i luoghi - quando più quando meno).

CONCLUSIONI:

Per tutte le motivazioni sopra riportate, si chiede che la Valutazione Ambientale Strategica si concluda con parere SFAVOREVOLE.

Si chiede inoltre di riprendere in considerazione il sito alternativo PO.08, che tanto è già destinato ad essere cementificato per l'eventuale pelletteria, e per il quale, insieme a tutta l'area sopra la ferrovia, come trapela dall'audio della II° Commissione, si dichiara che il tutto sarà oggetto in futuro di nuove previsioni urbanistiche. Quell'area sopra la ferrovia non rimarrà cioè verde per sempre perché è già deciso che si potrà costruire.

43

Pontassieve, 14 Ottobre 2021

Fernando Romussi

Paolo Rosini

Associazione " Vivere in Valdisieve "

[vriereinvaldisieve@libero.it](mailto:vivereinvaldisieve@libero.it) - vriereinvaldisieve@gmail.com - CF. 94178730480

Sede legale c/c Avv. Duccio Sebastiani – Viale E. Torricelli, 15 – 50125 Firenze

Tel. 055/221072---FAX: 0552280605 --- e-mail: d.sebastiani@studiolegalesebastiani.it

facebook <http://www.facebook.com/profile.php?id=100000764986596>

Blog: <http://associazionevivereinvaldisieve.blogspot.com/>

ASSOCIAZIONE VALDISIEVE

Loc. Selvapiana, 45 – 50068 – Rufina (FI) -- Cod. Fiscale: 94135290487

Tel. 055 8369848 – Fax: 055 8316840 – e-mail: assovaldisieve@gmail.com

Blog : <http://www.assovaldisieve.blogspot.com/>

Facebook: <http://www.facebook.com/home.php#!/assovaldisieve>